



# BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

**Ordinario N.30 del 19 Agosto 2015**

## Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA**  
**L'AQUILA**  
**Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
**Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206**

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

## Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

#### NOTA:

**Le determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## Sommario

### PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

### ATTI DELLA REGIONE

#### DELIBERAZIONI

#### CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE 14.07.2015, n. 36/8

Risoluzione: Parco Nazionale della Costa Teatina.).....5

DELIBERAZIONE 16.06.2015, n. 456

Calendario scolastico regionale anno scolastico 2015/2016. ....6

#### GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 30.06.2015, n. 564

Approvazione dell'Avviso Pubblico per la raccolta di Manifestazioni d'interesse rivolto alla realizzazione, al recupero e/o all'acquisto di immobili destinati alla locazione a canone calmierato, in favore di soggetti economicamente svantaggiati, possibile cessione di immobili o interventi di Edilizia Residenziale Libera e Sociale Sovvenzionata al costituendo Fondo Immobiliare Etico della Regione Abruzzo di Housing Sociale.....10

DECRETO 05.08.2015 n. 3/REG

Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) .....19

DECRETO 05.08.2015 n. 4/REG

Linee Guida per il concorso alla spesa dei Comuni per il sostegno ai costi a carico degli utenti relativi alle prestazioni socio-sanitarie semiresidenziali e residenziali per l'anno 2015. ....38

#### DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE 14.08.2015 n. DRG/87

Modifica Avviso per il conferimento di incarichi dirigenziali della Giunta Regionale pubblicato sul BURAT Speciale n. 75 del 07.08.2015.....44

DETERMINAZIONE 08.07.2015 n. DPE/97

L.R. n. 6 dell'8/02/05 – Art. 183 – Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili. – Piano di riparto dei contributi anno 2014 .....45

DETERMINAZIONE 13.07.2015 n. DC17/17

Interventi urgenti sistema di raccolta delle acque meteoriche mediante opere di urbanizzazione ambiti vari via Mazzini ed altri della città di Alba Adriatica. Riduzione del rischio idraulico gravante su via Mazzini attraverso azioni sulle aree di influenza: a monte autostrada A14, a monte SS 16, a monte via Roma, a valle via Roma. PRIMO LOTTO II Stralcio – CUP: C92G11000240005; CIG: 5687857813. Determinazione liquidazione saldo indennità di esproprio Sig. CHIARUGI Corrado. ....49

SERVIZIO TECNICO REGIONALE LL.PP.

DETERMINAZIONE 14.07.2015 n. DC17/18

Centro Smistamento Merci della Marsica – Opere di completamento del Centro Smistamento Merci della Marsica. Causa civile per opposizione alla stima ex D.P.R. 8.06.2001 n. 327. DETERMINA SVINCOLO DEPOSITO INDENNITA' da sentenza – Ditta catastale Di Cosimo Antonio. ....50

DETERMINAZIONE 12.12.2014 n. DC31/308

Legge 11/1/1996, N. 23 – Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1 , comma n. 625 – L.R. 28/12/2006, n. 47, art. 1 comma 48 - Piano triennale 2007/2009 – Revoca di contributi a seguito di rinuncia degli Enti e mancata realizzazione degli interventi finanziati - Disimpegno delle relative somme.....	51
<b>DETERMINAZIONE 21.07.2015 n. DE9/54</b>	
L.R. 24/2005, proroga dell'autorizzazione al pubblico esercizio della seggiovia “Aremogna – Pizzalto” in favore della CO SKY S.r.l., in Comune di Roccaraso (AQ).....	52
<b>ATTI DELLO STATO</b>	
<b>CORTE COSTITUZIONALE</b>	
Sentenza n. 158 del 24 giugno 2015.....	54
<b>PARTE II</b>	
<b>Avvisi, Concorsi, Inserzioni</b>	
<b>DIREZIONE RISORSE ED ORGANIZZAZIONE</b>	
<b>SERVIZIO GESTIONE BENI MOBILI SERVIZI E ACQUISTI</b>	
Avviso di appalto aggiudicato relativo alla gara Servizio Integrato di ritiro e fornitura di materiale di consumo per apparecchiature informatiche .....	56
<b>DIREZIONE RISORSE ED ORGANIZZAZIONE</b>	
<b>SERVIZIO GESTIONE E PATRIMONIO IMMOBILIARE</b>	
Avviso di alienazione di immobile di proprietà Regionale .....	57
<b>AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO E MOLISE</b>	
Decreto di rettifica in autotutela del 28.07.2015. ....	60
<b>COMUNE DI ATRI</b>	
Avviso approvazione definitiva del nuovo piano regolatore generale del Comune di Atri. ....	62
<b>COMUNE DI ATRI</b>	
Avviso approvazione definitiva del nuovo P.P.C.S. Atri Capoluogo .....	63
<b>COMUNE DI ATRI</b>	
Avviso approvazione definitiva del nuovo P.P.P.A. di Atri. ....	64
<b>COMUNE DI SPOLTORE</b>	
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 02.07.2015. ....	65
<b>TESLA GREEN POWER</b>	
Decreto di esproprio ed asservimento di aree.....	70
<b>ENEL DISTRIBUZIONE</b>	
Costruzione ed esercizio linea MT 20 KV –Comune di Giulianova (TE) .....	74

---

PARTE I

**Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato**

---

ATTI DELLA REGIONE

---

**DELIBERAZIONI**

**CONSIGLIO REGIONALE**

*Omissis*

DELIBERAZIONE 14.07.2015, n. 36/8

**Risoluzione: Parco Nazionale della Costa Teatina.**

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**VISTA** la risoluzione a firma dei consiglieri Gerosolimo e Olivieri recante: Parco Nazionale della Costa Teatina;

**UDITO** l'intervento del consigliere Olivieri;

a maggioranza statutaria espressa con voto palese

**L'APPROVA**

nel testo che di seguito si trascrive:

«Il Consiglio regionale

**PREMESSO CHE:**

- nell'ambito della procedura per la istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina, disciplinato dalle leggi n. 394/1991 e n. 426/98 e dal D.Lgs. n. 112/98, il Commissario ad acta, designato con DPCM del 4 agosto 2014, dott. Giuseppe De Dominicis, ha provveduto nello scorso mese di maggio, alla definizione della delimitazione provvisoria dei relativi confini, trasmettendo la proposta finale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'emanazione del Decreto istitutivo della zona protetta da parte del Presidente della Repubblica;

**CONSIDERATO CHE**

- a seguito di un esame della cartografia consegnata dal Commissario sono emerse evidenti discrasie temporali tra la situazione rappresentata ed il reale stato dei luoghi, nonché gravi carenze in ordine all'effettiva situazione insediativa esistente, indicata in maniera distorta o lacunosa;
- in particolare, la scelta di utilizzare, in scala inadeguata, una cartografia Igm ultratrentennale sulla quale non risulta indicata l'effettiva antropizzazione e sulla quale non sono state riportate le infrastrutture esistenti, le urbanizzazioni e la rete dei servizi territoriali (porti, zone industriali, ospedali, etc.) ha evidenziato una realtà volutamente distorta sotto il profilo ambientale con il risultato di inserire nella perimetrazione aree prive degli indispensabili valori che l'intervento statale si propone di tutelare;

tutto quanto sopra premesso

**IMPEGNA**

il Presidente della Giunta regionale

- ad attivarsi presso il Commissario Governativo - arch. Giuseppe De Dominicis - affinché recuperi il concerto e la condivisione con la Regione Abruzzo, con la Conferenza Unificata e con le Amministrazioni Comunali interessate alla perimetrazione provvisoria del Parco della Costa Teatina, ai sensi dell'art. 2, comma 3-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, provvedendo alla rettifica del perimetro proposto e della normativa tecnica transitoria in ragione degli errori e delle lacune evidenziate e di quelle che si evidenzieranno in sede di approfondimento;
- ad attivarsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché riesami e recuperi l'adozione e l'emanazione del DPR di istituzione del Parco della Costa Teatina, fino alla conclusione dell'indispensabile fase di cui al punto precedente».

**GIUNTA REGIONALE***Omissis*

DELIBERAZIONE 16.06.2015, n. 456

**Calendario scolastico regionale anno scolastico 2015/2016.****LA GIUNTA REGIONALE****VISTI**

- il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e s.m.i., che, all'art. 10, co. 3, lett. c), attribuisce al consiglio di circolo o di istituto la facoltà di adattare il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali e, all'art. 74, prevede che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno (co. 2) e che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni (co. 3);
- la L. 15.3.1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e, in particolare, l'art. 21;
- il D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 138, co. 1, lett. d), delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico;
- il D.P.R. 8.3.1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, gli artt. 5 "Autonomia organizzativa" e 8 "Definizione dei curricoli";
- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" e, in particolare, l'art. 3;
- il D.Lgs. 19.2.2004, n. 59 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28.3.2003, n. 53", che, agli artt. 7 e 10, indica il monte ore annuale

nella scuola primaria e secondaria di primo grado;

- il D.L. 7.9.2007, n. 147 recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007/2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari", conv. in L. 25.10.2007, n. 176;
- il D.L. 25.06.2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", conv. in L. 6.8.2008, n. 133, e, in particolare, l'art. 64;
- il D.L. 1.09.2008, n. 137, recante "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università", conv. in L. 31.10.2008, n. 169;
- il D.L. 13.08.2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari", conv. in L. 14.9.2011, n. 148, e, in particolare, l'art. 1, co. 24;
- la L.R. 3.03.1999, n. 11 "Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali", e, in particolare, il Capo III - "Istruzione Scolastica", art. 78 "Funzioni riservate alla regione";

**TENUTO CONTO** che, a norma del suddetto co. 24, sono stabilite annualmente - con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente - le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno, in modo tale che le stesse, sulla base della più diffusa prassi europea, cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica;

**DATO ATTO** quindi, che il calendario proposto con il presente provvedimento potrà essere oggetto di eventuale revisione, a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. di cui all'art. 1, co. 24, del D.L. 13.08.2011, n. 138;

**RITENUTO** pertanto, di definire i margini regionali del Calendario scolastico regionale, che consentano alle singole Istituzioni Scolastiche di procedere, ai sensi del citato D.P.R. 8.03.1999, n. 275, agli opportuni adattamenti sulla base della programmazione didattica, anche in funzione del miglior coordinamento tra scuola, territorio e famiglia;

**DATO ATTO** che la proposta di calendario scolastico è stata trasmessa con nota prot. n. RA/132367/DL32 del 19 maggio 2015 all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo che, a riscontro, in data 5.6.2015 con nota prot. n.4172, ha precisato che le Istituzioni Scolastiche possono definire eventuali adattamenti del Calendario scolastico regionale alle esigenze derivanti dai rispettivi Piani dell'offerta formativa, "fermo restando il numero complessivo dei giorni di lezione fissati nel Calendario Regionale";

**RITENUTO** per quanto sopra esposto, di determinare il Calendario scolastico regionale per l'a.s. 2015/2016 come da Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** altresì del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università e dal Dirigente del Servizio "Politiche dell'Istruzione" in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

**UDITO** il Relatore;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate

1. **di approvare** il Calendario scolastico 2015/2016, Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinato come segue:

- INIZIO: lunedì 14 settembre 2015 per tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- FINE: martedì 7 giugno 2016 per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e martedì 30 giugno 2016 per la scuola dell'infanzia;
- FESTIVITÀ OBBLIGATORIE: tutte le domeniche, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono;
- SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE nei seguenti giorni: 7, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2015; 2, 4 e 5 gennaio 2016; 24, 25, 26, 29 e 30 marzo 2016;

2. **di stabilire** che, per l'a.s. 2015/2016, i giorni di attività didattiche nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado sono 208 (o 207, nel caso che la festa del Santo Patrono coincida con un giorno in cui siano previste le attività didattiche).

3. **di stabilire**, altresì, che:

- le Istituzioni Scolastiche, per far fronte alle esigenze derivanti dai rispettivi Piani dell'Offerta Formativa, possono definire eventuali adattamenti, debitamente motivati, del Calendario scolastico regionale, fermo restando il numero complessivo dei giorni di lezione fissati nel medesimo Calendario, come specificato al precedente punto 2), nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 297/94 e dal D.P.R. n. 275/99, nonché delle disposizioni contenute nel CCNL del comparto scuola;
- i suddetti adattamenti sono deliberati dalle Istituzioni Scolastiche, anche previe intese con quelle ricadenti nel medesimo territorio per fare emergere, ove

- possibile, scelte simili riferite in particolare ai periodi di chiusura ulteriori delle scuole, tenendo conto anche delle caratteristiche di multietnicità delle classi, per consentire agli allievi interessati il rispetto delle principali festività religiose;
- i suddetti adattamenti possono riguardare la data di inizio, nonché la sospensione, nel corso dell'anno scolastico, delle attività didattiche, da compensare, in altri periodi dell'anno scolastico, attraverso congrue modalità e tempi di recupero;
  - le Istituzioni Scolastiche sono tenute a comunicare tempestivamente il proprio calendario, debitamente approvato, agli studenti, alle loro famiglie e alle istituzioni preposte all'organizzazione del sistema scolastico e dei relativi servizi complementari;
  - le Istituzioni Scolastiche sono tenute, altresì, a comunicare il proprio calendario, debitamente approvato, al Servizio "Politiche dell'Istruzione" del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università;

4. **di dare mandato** al Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento, anche procedendo a eventuali rettifiche al medesimo e all'Allegato "A", concernenti meri errori materiali.
5. **di dare atto** che il calendario proposto con il presente provvedimento potrà essere oggetto di eventuale revisione, a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. di cui all'art. 1, co. 24 del citato D.L. n. 138/2011.
6. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale per gli adempimenti di competenza.
7. **di disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURAT e sul sito regionale.

*Segue Allegato*



## GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 30.06.2015, n. 564

**Approvazione dell'Avviso Pubblico per la raccolta di Manifestazioni d'interesse rivolto alla realizzazione, al recupero e/o all'acquisto di immobili destinati alla locazione a canone calmierato, in favore di soggetti economicamente svantaggiati, possibile cessione di immobili o interventi di Edilizia Residenziale Libera e Sociale Sovvenzionata al costituendo Fondo Immobiliare Etico della Regione Abruzzo di Housing Sociale.**

### LA GIUNTA REGIONALE

**RITENUTO** che:

- per dare maggior impulsività ed operatività al Fondo in questione, ed allo scopo di incrementare nel territorio regionale l'offerta abitativa di locazione a canone calmierato, nonché il soddisfacimento del crescente fabbisogno abitativo di alloggi sociali, nell'ambito del sistema integrato di fondi introdotti dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2009 concernente l'approvazione del "Piano Nazionale di Edilizia Abitativa", si ritiene necessario procedere alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di operatori privati ed enti pubblici, di iniziative immobiliari a destinazione prevalentemente residenziale, mediante l'emanazione di apposito Avviso Pubblico;
- con l'Avviso Pubblico per la raccolta di Manifestazioni d'interesse, si intende quindi individuare, nel territorio regionale, un complesso di iniziative immobiliari eventualmente proposte da Amministrazioni Pubbliche locali, società commerciali, imprese di costruzione e loro consorzi e cooperative di abitazione e loro consorzi, per l'appunto da destinare a finalità di "Housing Sociale", relative a programmi costruttivi già realizzati,

interventi di ristrutturazione urbanistica ed ambiti territoriali di sviluppo edilizio, aventi caratteristiche idonee di mix sociale abitativo e di sostenibilità economico-finanziaria; tali iniziative possono essere eventualmente acquistabili dal costituendo "Fondo Immobiliare Etico" senza alcun obbligo di acquisizione delle manifestazioni d'interesse pervenute, al fine di perseguire ed implementare gli obiettivi di investimento del Fondo stesso;

**DATO ATTO** che:

- con il presente provvedimento si approva l'Avviso Pubblico per la raccolta di Manifestazioni d'interesse rivolto alla realizzazione, al recupero e/o all'acquisto di immobili destinati alla locazione a canone calmierato, in favore di soggetti economicamente svantaggiati, con possibilità di cessione di immobili o interventi di Edilizia Residenziale Libera e Sociale Sovvenzionata al costituendo Fondo Immobiliare Etico della Regione Abruzzo di Housing Sociale;
- a seguito del presente avviso, concernente la raccolta di manifestazioni d'interesse per la possibile cessione di immobili o interventi di edilizia residenziale libera e sociale convenzionata, la Regione si attiverà per la costituzione di un Fondo Immobiliare etico che sarà strumento rivolto a tale scopo, destinando risorse economiche per incrementare - attraverso il Fondo - l'offerta di alloggi sociali sul territorio dell'Abruzzo e per favorire operazioni di riqualificazione urbana e di valorizzazione del tessuto sociale;
- il Fondo avrà l'obiettivo di realizzare interventi di Social Housing in Abruzzo, promuovendo investimenti immobiliari finalizzati alla locazione, cercando di massimizzare la quota di alloggi locati a valori calmierati e, in ogni caso, nel limite massimo del cosiddetto canone concordato (Legge n. 431/1998), anche in attuazione del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa (PNEA), approvato con D.P.C.M. 26 luglio 2009;

- per l'attuazione del programma, la Regione Abruzzo si avvarrà della collaborazione di una "Società di Gestione del Risparmio", individuata attraverso selezione pubblica, procedendo alla costituzione del Fondo Immobiliare Etico, mediante il coinvolgimento di Fondazioni bancarie, investitori istituzionali, privati e della pubblica Amministrazione;

**DATO ATTO**, inoltre, che

- le manifestazioni di interesse eventualmente pervenute, corredate dalla prevista documentazione, saranno esaminate da una Commissione nominata dalla Giunta Regionale, ai fini della verifica dei criteri di ammissibilità delle relative proposte presentate sulla base delle condizioni previste nell'Avviso;
- la commissione sarà composta da:
  - Direttore Dipartimento Opere Pubbliche, Governo Del Territorio e Politiche Ambientali;
  - Dirigente tecnico Dipartimento Opere Pubbliche, Governo Del Territorio e Politiche Ambientali;
  - Responsabile settore Edilizia Sociale;
  - Tecnico interno con competenze giuridico - amministrative;
  - Segretario/a di commissione con funzioni di coordinatore e verbalizzante, indicato/a dal Direttore del Dipartimento;
- i componenti della commissione non riceveranno alcun compenso per le attività che andranno a svolgere;

**RICHIAMATO** il Decreto Legge 28 Marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 24.05.2014 n. 80 recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l' Expo 2015";

**RICHIAMATA** la legge Regionale n. 10/2015 Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

**RITENUTO**, pertanto di approvare l'Avviso pubblico di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente la raccolta di Manifestazioni d'interesse rivolto alla realizzazione, al

recupero e/o all'acquisto di immobili destinati alla locazione a canone calmierato, in favore di soggetti economicamente svantaggiati, con possibilità di cessione di immobili o interventi di Edilizia Residenziale Libera e Sociale Sovvenzionata al costituendo Fondo Immobiliare Etico della Regione Abruzzo di Housing Sociale".

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16.07.2009;

**VISTE** le leggi 28 gennaio 1994, n. 86 e 6 agosto 2008, n. 133;

**VISTA** la Legge Regione Abruzzo n. 10/2015;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n.77 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che il Direttore proponente ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

1. **di approvare**, per le motivazioni indicate nelle premesse, l'Avviso Pubblico di cui all'Allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la raccolta di Manifestazioni d'interesse rivolto alla realizzazione, al recupero e/o all'acquisto di immobili destinati alla locazione a canone calmierato, in favore di soggetti economicamente svantaggiati, possibile cessione di immobili o interventi di Edilizia Residenziale Libera e Sociale Sovvenzionata al costituendo Fondo Immobiliare Etico della Regione Abruzzo di Housing Sociale.
2. **di approvare** la composizione della commissione così come riportata in premessa.
3. **di dare atto** che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
4. **di incaricare** il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo Del Territorio e Politiche Ambientali, dell'esecuzione del presente atto.
5. **di disporre** la pubblicazione per intero del presente provvedimento nel

Bollettino ufficiale della Regione  
Abruzzo.

*Segue Allegato*

Allegato "A"



Giunta Regionale

**AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA POSSIBILE CESSIONE DI IMMOBILI O INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE LIBERA E SOCIALE CONVENZIONATA AL COSTITUENDO FONDO IMMOBILIARE ETICO DELLA REGIONE ABRUZZO DI HOUSING SOCIALE.**

**I. PREMESSE E FINALITA'**

Tra le competenze Regionali vi è la programmazione ed il coordinamento delle politiche di sostegno al bisogno abitativo;

La Regione Abruzzo, attraverso l'Assessorato di competenza, ribadendo l'obiettivo di reperire alloggi per le fasce economicamente disagiate, sta sviluppando e programmando azioni tendenti ad affrontare in termini concreti, avvalendosi di metodologie dirette e/o indirette, l'attuazione di programmi che contribuiscano alla risoluzione delle problematiche legate all'abitazione sociale;

A seguito del presente avviso, concernente la raccolta di manifestazioni d'interesse per la possibile cessione di immobili o interventi di edilizia residenziale libera e sociale convenzionata, la Regione si attiverà per la costituzione di un Fondo Immobiliare etico che sarà strumento rivolto a tale scopo destinando risorse economiche per incrementare - attraverso il Fondo - l'offerta di alloggi sociali sul territorio dell'Abruzzo e per favorire operazioni di riqualificazione urbana e di valorizzazione del tessuto sociale;

La costituzione di un fondo immobiliare etico sarà rivolta alla realizzazione, al recupero e/o all'acquisto, anche con il coinvolgimento di investitori istituzionali, privati e della pubblica amministrazione, di alloggi da destinare alla locazione a canone calmierato in favore di soggetti economicamente svantaggiati;

Il Fondo, avrà l'obiettivo di realizzare interventi di *Social Housing* in Abruzzo, promuovendo investimenti immobiliari finalizzati alla locazione cercando di massimizzare la quota di alloggi locati a valori calmierati e, in ogni caso, nel limite massimo del cosiddetto canone concordato (Legge n. 431/1998), anche in attuazione del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa (PNEA), approvato con D.P.C.M. 26 luglio 2009;

La Regione Abruzzo, confermando il Fondo quale strumento, unitamente ad altri, per la promozione degli alloggi sociali nel proprio territorio, con il presente avviso intende promuovere la raccolta di manifestazioni di interesse - **non vincolanti** - da parte di operatori privati ed enti pubblici di iniziative immobiliari a destinazione prevalentemente residenziale, con lo scopo di incrementare l'offerta abitativa in locazione a canone calmierato nella Regione, nonché il soddisfacimento del fabbisogno abitativo di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero

1

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **564** del **30 GIU. 2015**  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Walter Gattani)  
*M. Basso - M. Anselmi*



delle Infrastrutture e Trasporti in data 22 aprile 2008;

"L'alloggio sociale" è l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale e destinata alla locazione permanente o temporanea, che svolge le funzioni di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, per ridurre il disagio abitativo di:

- nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
- giovani coppie a basso reddito;
- anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
- studenti fuori sede;
- soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
- altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della Legge n. 9 del 2007;
- immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella medesima regione

i quali non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale, costituito dall'insieme dei sistemi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.

Attraverso il presente avviso, si intende quindi individuare, nell'ambito del territorio regionale, un complesso di iniziative immobiliari da destinare a finalità di Housing Sociale ed in particolare:

1. fabbricati già realizzati o di nuova costruzione, comunque non locati;
2. interventi di ristrutturazione urbanistica, interventi di risanamento conservativo o comunque destinati al recupero o alla riqualificazione edilizia o urbanistica per ricavarne alloggi di edilizia sociale;
3. aree suscettibili di sviluppo edilizio (già dotate di idoneo titolo urbanistico ovvero idonee all'ottenimento del medesimo); tutte aventi caratteristiche idonee di mix sociale abitativo e di sostenibilità economico-finanziaria, eventualmente acquistabili dal Fondo.

La Regione Abruzzo, con il presente Avviso, nell'ambito delle proprie finalità di promozione e di supporto agli investimenti nel territorio della Regione, intende svolgere un ruolo di selezione, raccolta e ricognizione delle iniziative immobiliari destinate alla soddisfazione delle primarie esigenze abitative. Per tale motivo, il presente avviso non costituisce alcun vincolo in capo alla Regione Abruzzo nell'intraprendere iniziative di acquisto.

## 2. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

Possono presentare proposte in riscontro al presente avviso di manifestazione d'interesse i seguenti soggetti:

- Amministrazioni pubbliche locali;
- Società commerciali, imprese anche di costruzione e loro consorzi;
- Società cooperative di abitazione e loro consorzi;
- Fondazioni Onlus statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo;
- Soggetti o enti, privati o pubblici, titolari di iniziative rientranti nelle categorie sopra descritte.



Si precisa che i soggetti pubblici dovranno in ogni caso procedere all'espletamento di una procedura di evidenza pubblica per la cessione delle aree/immobili, dando adeguata pubblicità alla procedura medesima.

### 3. VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DELLA REGIONE ABRUZZO

A pena di esclusione dal presente avviso, la manifestazione d'interesse proposta da parte dei soggetti di cui al precedente punto 2. deve essere, oltre che coerente con i criteri di investimento di cui al successivo punto 4 che saranno oggetto di verifica, anche in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità, che saranno verificati in prima fase dalla Commissione di cui al successivo punto 6:

- a) intervento localizzato nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo;
- b) immobile "cielo-terra" realizzato e dotato di certificato di agibilità, da realizzare o da recuperare in conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, con fattibilità in tempi brevi per la esecuzione dei lavori di nuova costruzione o di recupero edilizio, liberi da gravami e vincoli di qualsiasi natura e specie, derivanti da sequestro o pignoramento, nonché da ogni eventuale iscrizione o trascrizione pregiudizievole, oltre che da vincoli di natura contrattuale e/o obbligatoria;
- c) disponibilità dell'area edificabile (nuova costruzione), dell'immobile da recuperare (recupero edilizio) ovvero dell'immobile ultimato o da ultimare e comunque non locati;
- d) almeno il 50% di alloggi facenti parte di un fabbricato integralmente liberi da gravami e vincoli di qualsiasi natura e specie, derivanti da sequestro o pignoramento, nonché da ogni eventuale iscrizione o trascrizione pregiudizievole, oltre che da vincoli di natura contrattuale e/o obbligatoria, fatta eccezione dell'ipoteca a favore dell'istituto di credito che ha finanziato l'intervento, da cancellare all'atto del conferimento nel fondo;
- e) unità abitative appartenenti a categorie non di lusso, restando comunque escluse le categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- g) almeno l'80% degli alloggi facenti parte di un immobile devono possedere una elevata prestazione energetica di progetto non inferiore alla classe "B", ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali (ad esclusione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di recupero edilizio, che comunque dovranno avere elevati livelli di prestazione energetica);

### 4. VERIFICA DEI CRITERI DI INVESTIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE ABRUZZO

Successivamente alla prima fase di ricognizione delle iniziative, descritta nel precedente punto 3., la Regione, valuterà le iniziative, in completa libertà contrattuale e autonomia gestionale e senza alcun obbligo di acquisizione, delle manifestazioni d'interesse pervenute, al fine di perseguire gli obiettivi di investimento del Costituendo Fondo.

La valutazione tecnico economica delle iniziative si baserà su alcuni criteri oggettivi di seguito



riportati a titolo esemplificativo:

1. intervento localizzato in Comune capoluogo di Provincia e/o nell'area metropolitana;
2. intervento localizzato in Comune ad alta tensione abitativa di cui alla deliberazione CIPE 13 novembre 2003 n° 87;
3. intervento localizzato in Comune contiguo al Capoluogo;
4. dimensione degli interventi tale da garantire l'economicità di gestione degli immobili;
5. sostenibilità economico finanziaria dell'iniziativa che si baserà:
  - a) su di un mix abitativo caratterizzato prevalentemente da alloggi sociali concessi in locazione, a canoni calmierati, per un minimo di 15 anni;
  - b) sul costo complessivo dell'investimento, che dovrà essere contenuto e fatta salva la qualità costruttiva e tecnologica degli immobili;
  - c) sulle opere prestazionali offerte in aggiunta a quanto di base richiesto, sulla qualità architettonica e sulla tipologia di materiali impiegati, efficienza e sostenibilità energetica;
6. preferenza per il recupero edilizio e/o riqualificazione/trasformazione di aree già edificate ed urbanizzate, aree dismesse da rigenerare, al fine di minimizzare il consumo di suolo non edificato;
7. la facilità di accesso ad una adeguata e qualificata dotazione di servizi alla residenza (a titolo di esempio: servizi per l'infanzia, scuole, servizi sanitari, aree verdi attrezzate, attrezzature sociali e sportive, aggregazioni di esercizi di quartiere), con riferimento sia al mix funzionale interno delle singole iniziative che alla esistente dotazione di zone in cui le iniziative sono realizzate, tale da garantire una buona qualità della vita degli utenti degli alloggi realizzati.

#### 5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La manifestazione d'interesse:

1. dovrà evidenziare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui al punto 3. nonché di aderenza ai criteri di valutazione degli investimenti previsti nel punto 4.;
2. dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti ammessi a presentare istanza indicati nel precedente punto 2.;
3. dovrà essere consegnata, a pena di esclusione, in plico chiuso, recare la dicitura "*Manifestazione d'interesse iniziative di Social Housing*" ed essere indirizzata al Componente la Giunta Regionale - con delega all'Edilizia Abitativa, Piazza Unione Pescara, entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione. A tal fine, nel caso di presentazione a mano, fa fede la data apposta dagli uffici della suddetta Sezione regionale, ovvero, nel caso di spedizione a mezzo raccomandata, la data dell'ufficio postale accettante.



E' esclusa ogni altra forma di trasmissione;

La manifestazione di interesse dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, per ogni singola iniziativa immobiliare:

- 1) Dati del proponente, relazione sintetica dove vengono specificate le caratteristiche principali, la natura e la localizzazione dell'intervento;
- 2) planimetria in scala adeguata, con ubicazione e perimetrazione delle aree/immobili proposti e del contesto territoriale in cui sono inseriti, relativa documentazione fotografica, estratto di mappa catastale e del Piano Regolatore Generale/Piano di Assetto del Territorio vigenti, con indicata la consistenza delle aree/immobili, il regime urbanistico, paesaggistico ed eventuali vincoli;
- 3) planimetria in scala adeguata nella quale siano rappresentati i principali servizi e le dotazioni presenti nell'intorno degli stessi (ad es. servizi per l'infanzia, scuole, servizi sanitari, supermercati, farmacie, uffici postali, impianti sportivi, verde attrezzato, altri luoghi di aggregazione sociale);
- 4) crono-programma dettagliato per l'eventuale iter di realizzazione o di recupero della proposta stessa, con particolare riferimento alla tempistica necessaria per la messa a disposizione delle unità abitative in favore dei soggetti rientrati nella categoria del Social Housing;
- 5) relazione tecnico-analitico-descrittiva del progetto, con illustrazione delle caratteristiche tipologiche abitative e costruttive nonché delle opere edilizie ed impiantistiche;
- 6) dati di sintesi sulla consistenza del progetto con dettaglio delle superfici per singola unità abitativa e destinazione funzionale;
- 7) sintesi della spesa, costo dell'area, OO.UU. primarie e secondarie, spese generali ed altri costi, attestazione di capacità economica a realizzare l'intervento proposto, supportata da eventuali referenze bancarie;
- 8) richiesta economica per l'acquisto dell'immobile con la suddivisione dell'importo, distinto per unità abitative e superficie commerciale nonché, nel caso di immobili da ultimare, dettagliata quantificazione delle eventuali risorse finanziarie necessarie per la ristrutturazione e l'ultimazione delle opere;
- 9) il prezzo di vendita degli alloggi verrà determinato mediante l'applicazione dei Limiti massimi di Costo per l'edilizia residenziale sociale sull'unità immobiliare finita con certificato di agibilità e garanzia decennale compreso tutti gli accessori, servizi ed opere di urbanizzazione complete e funzionali, opportunamente aggiornati con le variazioni del relativo indice ISTAT in relazione alla superficie S.C. (*superficie complessiva convenzionale*)  $Sc=Su + 60\% (Snr+Sp)$ , calcolata con le modalità specificate nella deliberazione di G.R. n.615 del 09.08.2010. Deve essere allegato apposito Quadro Tecnico Economico riferito per ogni singolo alloggio indicando il prezzo massimo di cessione;
- 10) documentazione attestante la disponibilità dell'area oggetto d'intervento o dell'immobile realizzato, da realizzare, da ultimare o da ristrutturare e dei provvedimenti abilitativi alla

realizzazione degli interventi;

- 11) descrizione sintetica dell'iter urbanistico già attuato e di quello necessario da concludere ai fini del completo sviluppo dell'area o dell'immobile (nei casi di aree suscettibili di sviluppo edilizio);
- 12) importi degli oneri comunali relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo sul costo di costruzione per gli immobili da realizzare.

#### 6. ESITI DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Le manifestazioni di interesse pervenute, corredate dalla prevista documentazione, saranno preventivamente esaminate da una Commissione nominata dalla Giunta Regionale che provvederà a stilare la graduatoria, ai fini della verifica dei criteri di ammissibilità delle proposte presentate sulla base delle condizioni descritte al precedente punto 3.. Successivamente, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, la Regione pubblicherà l'elenco delle manifestazioni di interesse ritenute ammissibili; per gli approfondimenti tecnico economici delle singole iniziative basati sui criteri di valutazione indicati al punto 4..

In caso di interesse da parte della Regione, verranno avviate tutte le procedure per il reperimento di fondi e di partners istituzionali interessati al costituendo Fondo immobiliare attraverso il quale si opererà. Verranno avviate trattative con gli enti e soggetti rictranti nei requisiti verificati dalla Commissione sopra citata, il Fondo – ovvero qualsiasi altro terzo parimenti interessato – potrà contattare direttamente gli stessi per l'avvio di eventuali trattative.

Scaduto il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi, le manifestazioni di interesse si intendono decadute.

La Regione si atterrà al rispetto delle norme privatistiche o pubblicistiche di volta in volta applicabili a ciascun proponente, anche eventualmente a mezzo della sottoscrizione di un protocollo di intesa con gli enti pubblici territoriali interessati.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Ing. Emidio Primavera



**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

DECRETO 05.08.2015 n. 3/REG

**Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)**

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

**VISTI** gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il verbale n. 1 del 18.06.2015 del Consiglio Regionale - II Commissione Consiliare Permanente, in sede deliberante

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****EMANA**

il seguente regolamento:

## Art. 1

## (Obiettivi e finalità)

1. In attuazione dell'articolo 19-bis della legge regionale 11 agosto 2011 n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) il presente Regolamento disciplina le attività operative necessarie per il rilascio della "autorizzazione sismica" di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 28/2011 e dell'attestazione di "deposito sismico" di cui agli articoli 9 e 10 della l.r. 28/2011, nonché le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.
2. Per "Uffici competenti" si intendono gli uffici che esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia edilizia), con competenza sul territorio provinciale o di area vasta, o sub-provinciale.

## Art. 2

## (Denuncia dei lavori)

1. L'istanza per la richiesta di "autorizzazione sismica" o attestazione di avvenuto "deposito sismico", di seguito denominata anche "istanza", "denuncia" o "preavviso scritto", consiste nella presentazione del progetto esecutivo e dei relativi allegati, a cura del committente dei lavori. Il contenuto minimo della documentazione da allegare all'istanza è definito all'articolo 3.
2. L'istanza di cui al comma 1 è valida anche agli effetti della "denuncia dei lavori" di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001 (articolo 8, comma 6, l.r. 28/2011), se sottoscritta anche dal costruttore, purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa sui materiali, abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.
3. In caso di lavori a committenza privata, è legittimato a presentare l'istanza di cui al comma 1:
  - a) il titolare del permesso di costruire;
  - b) il richiedente il titolo abilitativo;
  - c) il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori;
  - d) i soggetti altrimenti aventi titolo, ai sensi dell'articolo 11 del d.p.r. 380/2001.
4. In caso di lavori a committenza pubblica, è legittimato a presentare istanza, il Responsabile Unico del Procedimento.
5. La denuncia è presentata prima dell'inizio dei lavori, allo Sportello Unico per l'Edilizia (di seguito S.U.E.) competente per territorio (articolo 5 del d.p.r. n. 380/2001), al quale compete la trasmissione dell'istanza agli Uffici competenti, entro 5 giorni dal ricevimento. Nelle more dell'istituzione del S.U.E., l'istanza può essere presentata direttamente agli Uffici competenti per territorio.
6. Per gli Uffici competenti dotati di sistema informatizzato di acquisizione delle pratiche, la presentazione di cui al

- comma 5, si intende assolta con l'acquisizione del protocollo informatico rilasciato dal sistema.
7. L'istanza contiene l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio del committente, del progettista architettonico, del progettista strutturale, del geologo, del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera e del costruttore.
  8. La documentazione inerente i lavori da allegarsi all'istanza, da redigersi nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti, consiste nel progetto architettonico e nel progetto strutturale di livello esecutivo che definisce compiutamente ed in ogni dettaglio l'intervento da realizzare, i cui contenuti minimi sono descritti nell'articolo 3.
  9. L'istanza contiene altresì:
    - a) asseverazione dei progettisti relativa a:
      - 1) conformità degli elaborati redatti alla normativa vigente;
      - 2) conformità degli elaborati strutturali agli elaborati architettonici oggetto di titolo abitativo;
      - 3) livello esecutivo della progettazione e completezza della stessa;
      - 4) redazione del progetto sulla base dei risultati degli studi geologici, geotecnici e sismici;
      - 5) rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
      - 6) rispetto delle eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione di bacino;
      - 7) conformità dello stato dei luoghi a quello rappresentato nel progetto;
      - 8) inizio dei lavori ancora non avvenuto (asseverato anche dal direttore dei lavori);
    - b) asseverazione del geologo da cui risulti la conformità degli elaborati di propria competenza alla normativa vigente e dell'avvenuta valutazione delle condizioni di pericolosità geologica del sito in riferimento all'opera da realizzare;
    - c) asseverazione del costruttore che si impegna alla realizzazione dell'opera
- come descritta nel progetto e che la denuncia dei lavori, già completa della Relazione illustrativa delle caratteristiche, delle qualità e delle dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione, è da ritenersi valida anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 65, comma 1, del d.p.r. 380/2001, così come previsto dall'articolo 8, comma 6 della l.r. n. 28/11.
10. All'istanza sono allegate le ricevute attestanti il pagamento del Contributo Regionale e delle Spese di istruttoria di cui all'articolo 15 della l.r. 28/2011 secondo le modalità che sono indicate dalla Giunta regionale, in base ai criteri generali dettati in Appendice 4 al presente Regolamento. La mancanza delle suddette attestazioni di pagamento determina la non ricevibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della l.r. 28/2011 e l'immediata restituzione della stessa all'interessato.
  11. La denuncia di inizio dei lavori, da comunicare ai soggetti di cui al comma 5, sottoscritta dal committente, dal costruttore e dal direttore dei lavori, avviene entro il termine di cui all'articolo 7, comma 6 ed all'articolo 9, comma 4, della l.r. n. 28/2011, decorrente dalla data del rilascio dell'attestazione di avvenuto autorizzazione/deposito, pena la sua decadenza. L'omessa denuncia di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30 per cento delle spese di istruttoria di cui all'articolo 15 della l.r. 28/2011, da corrispondere agli Uffici competenti per territorio.
  12. Per "inizio dei lavori" di cui al comma 11, si intende qualsiasi intervento finalizzato alla realizzazione dell'opera ad eccezione dei lavori di allestimento del cantiere.
  13. In caso di cessazione dell'incarico del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera o del costruttore, il committente ne dà tempestiva notizia per iscritto agli Uffici competenti, indicando il nominativo del tecnico ovvero del costruttore subentrante, allegando la dichiarazione di accettazione dell'incarico. Per le opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, il costruttore

subentrante adempie l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 65 del d.p.r. n. 380/2001.

14. Per appalti di lavori pubblici è consentito effettuare la denuncia dei lavori omettendo l'indicazione del costruttore nelle more del completamento delle procedure di scelta del contraente. L'Ufficio competente effettua le attività istruttorie e, in caso di esito positivo, il dirigente emette un provvedimento con il quale subordina il rilascio della "autorizzazione sismica", ovvero del "deposito sismico", alla comunicazione del nominativo del costruttore e, se prevista, alla denuncia dei lavori da questi dovuta ai sensi dell'articolo 65, comma 1, del d.p.r. 380/2001, così come previsto dall'articolo 8, comma 6 della l.r. n. 28/11.
15. Per le attività produttive, l'istanza è presentata esclusivamente dal soggetto interessato, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) competente per territorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), al quale compete la trasmissione dell'istanza agli Uffici competenti, entro cinque giorni dal ricevimento.

### Art. 3

#### (Documentazione minima)

1. Le disposizioni del presente articolo:
- a) sono volte a definire la documentazione minima da presentare a corredo dell'istanza di deposito sismico o di rilascio dell'autorizzazione sismica a norma dell'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del d.p.r. 380/2001;
  - b) si applicano per le nuove costruzioni e per gli interventi sulle costruzioni esistenti.
2. Ai fini della verifica di completezza dell'istanza per il rilascio del deposito sismico o dell'autorizzazione sismica, i progetti strutturali di livello esecutivo,

sono composti dai seguenti elaborati, in conformità a quanto disposto dal d.p.r. 380/2001 e dalle nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC 2008) di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e successive modifiche e integrazioni:

- a) relazione tecnica generale;
  - b) progetto architettonico (articolo 93, comma 3, d.p.r. 380/2001);
  - c) relazione sintetica del progetto strutturale (schema approvato dalla Giunta regionale);
  - d) relazione di calcolo strutturale (articolo 65, comma 3, d.p.r. 380/2001 - paragrafo 10.2 NTC 2008);
  - e) relazione sui materiali (articolo 65, comma 3, d.p.r. 380/2001 - paragrafi 10.1 e 11 NTC 2008);
  - f) elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi (articolo 65, comma 3 e articolo 93, comma 3, d.p.r. 380/2001 - paragrafo 10.1 NTC 2008);
  - g) piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera (paragrafo 10.1 NTC 2008);
  - h) relazioni specialistiche sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini ritenute necessarie alla realizzazione dell'opera (articolo 65 comma 3, e articolo 93 commi 4 e 5, d.p.r. n. 380/2001 - paragrafi 10.1, 3 e 6 NTC 2008), anche in considerazione delle indicazioni contenute nella Carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo (carta delle MOPS) rilevate dallo studio di microzonazione sismica di Livello 1 e negli approfondimenti superiori (Livello 2 e 3), ove disponibili:
    - 1) relazione geologica e modellazione sismica del sito (paragrafi 6.2.1 e 3.2 NTC 2008);
    - 2) relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno (paragrafo 6.2.2 NTC 2008);
    - 3) relazione geotecnica sulle fondazioni e verifiche della sicurezza e delle prestazioni (paragrafi 6 e 7 NTC 2008).
3. In aggiunta agli elaborati di cui al comma 2, i progetti strutturali di livello esecutivo relativi alle costruzioni esistenti sono composti altresì dai seguenti documenti:

- a) elaborati grafici del rilievo geometrico-strutturale (paragrafo 8.5.2 NTC 2008);
  - b) elaborati grafici del rilievo del danno se presente (paragrafo 8.5.2 NTC 2008);
  - c) caratterizzazione meccanica dei materiali (paragrafo 8.5.3 NTC 2008);
  - d) livelli di conoscenza e fattori di confidenza (paragrafo 8.5.4 NTC 2008);
  - e) valutazione della sicurezza (paragrafi 8.3 e 8.5 NTC 2008);
  - f) documentazione fotografica (stato di fatto).
4. Ogni elaborato (relazione, tabulato di calcolo, piano di manutenzione, ...) è singolarmente fascicolato, riporta su ciascuna facciata la numerazione progressiva e totale delle pagine che lo costituiscono (esempio: 1 di 20 o 1/20) e reca sul frontespizio il totale del numero di facciate di cui esso è costituito.
5. Nelle more della realizzazione del sistema informativo unico per la presentazione delle pratiche, la documentazione di cui ai commi 3 e 4 è prodotta in:
- a) due copie cartacee ed una copia informatizzata (con indicazione dei riferimenti del progetto sulla copertina) se l'istanza è presentata direttamente agli Uffici competenti;
  - b) due copie cartacee e due copie informatizzate se l'istanza è presentata allo Sportello unico per l'edilizia (S.U.E.) il quale trasferisce, entro cinque giorni, le due copie cartacee e una copia digitale agli Uffici competenti per territorio. Il S.U.E. provvede al ritiro, presso gli Uffici competenti, della copia cartacea vidimata da restituire al committente.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano agli Uffici competenti già dotati di sistema informatizzato di acquisizione delle pratiche, fermo restando l'obbligo di presentazione al S.U.E. di una copia digitale della documentazione di cui ai commi 3 e 4, per i Comuni in cui esso è istituito. Tale obbligo si intende implicitamente assolto qualora il sistema informatico consenta al S.U.E. l'accesso in visualizzazione, tramite procedura di autenticazione, di tutte le pratiche

presentate presso il Comune di riferimento.

7. Ciascuna copia del progetto è custodita in idonea custodia, recante gli stessi dati riportati sul frontespizio del modello allegato alla denuncia dei lavori; i progetti privi dell'apposita custodia sono irricevibili da parte degli uffici preposti alla loro accettazione e restituiti immediatamente all'interessato.

#### Art. 4 (Deposito sismico)

1. Il "deposito sismico" è obbligatorio per i lavori di cui all'articolo 9 della l.r. 28/2011, da effettuarsi nelle zone a bassa sismicità (zona 3), come individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 438 del 29 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 della medesima legge regionale.
2. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori presenta il preavviso scritto e deposita il progetto e gli allegati, ai sensi dell'articolo 3, agli uffici indicati all'articolo 2, comma 5, i quali rilasciano la ricevuta di avvenuto deposito. Nel caso di deposito al S.U.E. o allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), questi rilasciano all'interessato la ricevuta di avvenuto deposito e la trasmettono agli Uffici competenti per territorio, entro il termine di cinque giorni dal deposito, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 3, comma 5.
3. Gli uffici di cui al comma 2 verificano, senza entrare nel merito dei contenuti tecnico-amministrativi della pratica presentata, la completezza della documentazione, anche a mezzo di liste di controllo, secondo le modalità stabilite nell'articolo 7, comma 2, lettera a), certificando l'accettabilità dell'istanza attraverso la "ricevuta" di avvenuto deposito di cui al comma 2, datata, timbrata e firmata da parte dell'addetto dell'Ufficio competente deputato al rilascio. La carenza anche di un solo documento tra quelli minimi richiesti, determina la non ricevibilità del progetto e la relativa immediata restituzione all'interessato, previa verbalizzazione dei

- motivi ostativi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli Uffici competenti già dotati di sistema informatizzato di acquisizione delle pratiche, per le quali la verifica di completezza documentale è automaticamente effettuata dal sistema in modo propedeutico all'acquisizione della denuncia.
4. L'Ufficio competente, acquisita la documentazione di cui al comma 2, avvia l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento di attestazione di avvenuto "deposito sismico", da adottarsi entro il termine di venti giorni dalla data di acquisizione al protocollo della stessa.
  5. L'Ufficio competente verifica, anche a mezzo di liste di controllo, la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa con particolare riguardo a:
    - a) condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico";
    - b) correttezza dell'impostazione dell'istanza;
    - c) rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
    - d) completezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
    - e) competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale.
  6. Ove sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'Ufficio competente ne comunica al richiedente le ragioni, consentendogli di presentare integrazioni o osservazioni scritte ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in un termine non superiore a trenta giorni. In tal caso, il procedimento è interrotto fino alla presentazione delle integrazioni o delle osservazioni e comunque non oltre trenta giorni. L'interruzione può verificarsi una sola volta. Il termine dei venti giorni di cui al comma 4, riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi. Trascorso infruttuosamente tale termine o persistendo i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, il Dirigente dell'Ufficio competente dichiara la non depositabilità della stessa e ne dà comunicazione contestuale all'interessato, al progettista, al direttore dei lavori ed agli uffici comunali.
  7. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente dell'Ufficio competente emette il provvedimento di attestazione di avvenuto deposito sismico e ne dà comunicazione contestuale all'interessato, al progettista, al direttore dei lavori, al S.U.E. o S.U.A.P. ovvero agli uffici comunali. Costituiscono parte integrante della suddetta attestazione una copia del progetto e la relativa documentazione allegata, debitamente timbrati e vistati dall'Ufficio competente.
  8. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro del provvedimento di attestazione del deposito sismico di cui al comma 7, da custodire in cantiere con i relativi allegati vistati. Il ritiro del provvedimento può essere effettuato dal committente o da un suo espresso delegato. In caso di procedura informatizzata, la copia analogica da custodire in cantiere è stampata, a cura del committente, dal file vidimato con timbro e firma elettronica dell'Ufficio competente.
  9. Il procedimento di cui al presente articolo si attua anche per i lavori che comportano varianti sostanziali rispetto a quelli oggetto di un precedente provvedimento di deposito sismico. Nel caso di varianti in corso d'opera le prescrizioni di cui al comma 8, sono riferite all'effettivo inizio dei lavori interessati dalla variante.
  10. Nel caso si chieda il rinnovo dell'istanza di cui è stata dichiarata la non depositabilità ovvero per decorrenza dei termini di cui all'articolo 9, comma 4, della l.r. n. 28/2011, le spese di istruttoria per la nuova pratica ammontano al 30 per cento di quelle previste all'articolo 15 della l.r. 28/2011.
  11. In caso di esito negativo o in caso di mancato rilascio del provvedimento entro i termini stabiliti dal comma 4, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.

Art. 5  
(Controlli sui depositi sismici)

1. Gli Uffici competenti svolgono attività di controllo, con metodo a campione, sui progetti per i quali è stato emesso il provvedimento di attestazione di avvenuto deposito sismico ai sensi degli articoli 9 e 10 della l.r. 28/2011.
2. Il campionamento avviene mediante sorteggio, da effettuarsi presso gli Uffici competenti, nella misura del 10 per cento degli attestati di avvenuto deposito emessi nel mese precedente.
3. Le estrazioni di cui al comma 2 sono aperte al pubblico ed effettuate dal Dirigente dell'ufficio competente con l'ausilio di due addetti, con un sistema automatizzato ove disponibile, ovvero manualmente. I calendari delle estrazioni sono stabiliti a discrezione degli Uffici competenti e pubblicati in bacheca e sui rispettivi siti istituzionali. Delle predette operazioni di sorteggio è redatto apposito verbale.
4. Gli Uffici competenti inviano la comunicazione dell'avvio del procedimento di controllo sulla progettazione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al titolare del provvedimento di "deposito sismico", al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore, ove presente, ed agli uffici comunali competenti.
5. L'attività di controllo sulla progettazione è finalizzata a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, anche a mezzo di liste di controllo, secondo le modalità stabilite nell'articolo 7, comma 2, lettere a) e b).
6. Il termine per la conclusione del procedimento di controllo sulla progettazione è di sessanta giorni dalla data di invio della comunicazione di avvenuta estrazione. Gli Uffici competenti adottano le procedure e la tempistica previste dall'articolo 8, commi 3, 4 e 5 della l.r. 28/2011.
7. In caso di esito positivo, gli Uffici competenti emettono il provvedimento finale e lo comunicano ai soggetti di cui al comma 4, ai fini delle attività di controllo sulla realizzazione, definite all'articolo 8.
8. Qualora gli elaborati progettuali non risultino conformi a quanto stabilito all'articolo 3 o le integrazioni richieste non siano state prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte o in modo non esaustivo rispetto a quanto richiesto, il provvedimento finale emesso dal Dirigente dell'Ufficio competente ha esito negativo.
9. In caso di esito negativo, il relativo provvedimento comporta l'annullamento dell'attestazione di avvenuto "deposito sismico" precedentemente emesso e, conseguentemente:
  - a) nel caso in cui i lavori non siano iniziati, la necessità di produrre una nuova denuncia dei lavori;
  - b) nel caso in cui i lavori siano iniziati e non ancora collaudati, l'attivazione delle procedure previste dagli articoli 96 e 97 del d.p.r. 380/2001, e le relative segnalazioni agli ordini e collegi professionali;
  - c) nel caso di lavori già collaudati, oltre a quanto prescritto alla lettera b), la comunicazione al committente e all'Ufficio comunale competente, dell'inefficacia del certificato di collaudo ai fini dell'agibilità e dell'utilizzabilità dell'opera.
10. In caso di esito negativo o in caso di mancato rilascio del provvedimento entro i termini stabiliti dal comma 6, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.

Art. 6  
(Autorizzazione sismica)

1. L'"autorizzazione sismica" è obbligatoria per i lavori di cui all'articolo 7 della l.r. 28/2011, da effettuarsi nelle zone ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2).
2. Nelle zone a bassa sismicità (zona 3), l'"autorizzazione sismica" è obbligatoria nei seguenti casi (articolo 7, comma 2, l.r. 28/2011):
  - a) interventi edilizi ricadenti nelle "zone di attenzione per instabilità di versante attiva" (ex zone suscettibile di instabilità di versante attiva) individuate nella Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) o, in assenza dello

- studio di microzonazione sismica, nelle aree classificate a pericolosità da frana elevata (P2) e molto elevata (P3), determinanti condizioni di rischio elevato (R3) e molto elevato (R4), individuate nei vigenti Piani stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Per tali interventi, al progetto è allegato lo stralcio della carta delle MOPS o del PAI, su cui è individuata l'area di intervento ed una specifica relazione sugli interventi in progetto che verifichi l'influenza degli stessi sulla stabilità globale dell'area; in tali zone il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole di compatibilità idrogeologica o equivalente rilasciato dal Dipartimento della Giunta regionale competente in materia;
- b) progetti presentati a sanatoria e a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
  - c) interventi relativi ad edifici a carattere "strategico" o "rilevante" di interesse regionale (Elenchi A e B in allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 29 ottobre 2008 recante "Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni (d.m. 14.01.2008) e alla Classificazione sismica del territorio regionale" e s.m.i.) e di interesse statale (Allegato 1 al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 3685 del 21 ottobre 2003 recante "Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"" e s.m.i.);
  - d) interventi di sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del d.p.r. 380/2001;
  - e) interventi relativi ad edifici ubicati in aree classificate a pericolosità da frana elevata (P2) e molto elevata (P3) e determinanti condizioni di

- rischio elevato (R3) e molto elevato (R4), individuate nei vigenti Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI), nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato, di cui all'articolo 61 del d.p.r. 380/2001.
- 3. Sono da escludere dalle fattispecie di cui al comma 2, lettera a), gli interventi da effettuarsi nelle aree classificate ad instabilità di versante "quiescente" o "inattiva" nella carta delle MOPS dello studio di microzonazione sismica di Livello 1, ovvero nelle zone a pericolosità moderata P1 e nelle zone a rischio idrogeologico moderato R1 o medio R2, per i quali si procede ad effettuare il "deposito sismico" di cui all'articolo 4. All'istanza è allegata una specifica relazione sugli interventi in progetto in merito alla stabilità globale e alle condizioni idrogeologiche della zona, alla progettazione ed al calcolo ai sensi delle NTC 2008 di eventuali opere di stabilizzazione, consolidamento o drenaggio, ritenute necessarie dal progettista.
  - 4. Le modalità di presentazione dell'istanza per l'autorizzazione sismica sono stabilite negli articoli 2 e 3.
  - 5. Con la presentazione della richiesta di "autorizzazione sismica", l'Ufficio competente avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'avvio del procedimento.
  - 6. L'Ufficio competente, nell'ambito dell'attività istruttoria, verifica la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori, nonché la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, anche a mezzo di liste di controllo, secondo le modalità stabilite nell'articolo 7.
  - 7. L'Ufficio competente, qualora riscontri la non completezza della documentazione secondo quanto indicato all'articolo 7, comma 2, lettera a), numero 2, entro dieci giorni dall'acquisizione al protocollo dell'istanza, può far richiesta di integrazione documentale,

direttamente agli interessati, dichiarando contestualmente il differimento dell'avvio del procedimento (articolo 8, comma 5, l.r. 28/2011). Il termine dei sessanta giorni riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi. Il termine massimo per fornire gli atti documentali richiesti è fissato in trenta giorni, decorso inutilmente tale termine, la richiesta di autorizzazione è negata ed è comunicata contestualmente al richiedente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore e agli Uffici comunali.

8. Nel corso dell'istruttoria l'Ufficio competente può richiedere agli interessati, anche mediante convocazione per le vie brevi, i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali nella stessa riscontrati.
9. Il termine dei sessanta giorni può essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni tecniche; qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non vengano forniti entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, l'autorizzazione si intende negata per mancanza dei requisiti tecnico-amministrativi.
10. In caso di diniego, la richiesta di autorizzazione è archiviata con provvedimento motivato del Dirigente dell'Ufficio competente e comunicata al committente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore ed agli Uffici comunali competenti.
11. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente dell'Ufficio competente emette il provvedimento di "autorizzazione sismica". Costituiscono parte integrante del provvedimento: l'istanza della denuncia dei lavori, le dichiarazioni, il progetto e la documentazione allegata, debitamente timbrati e vistati dall'ufficio competente. Il provvedimento di autorizzazione sismica è comunicato al committente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore ed agli Uffici comunali competenti.
12. I lavori strutturali e le varianti sostanziali possono avere inizio solo dopo l'avvenuto ritiro del provvedimento di

"autorizzazione sismica" da custodire in cantiere. Il ritiro dell'autorizzazione può essere effettuato dal committente o da un suo espresso delegato. In caso di procedura informatizzata, il ritiro coincide con la corretta ricezione via PEC dell'autorizzazione da parte del committente o del suo delegato e la copia cartacea da custodire in cantiere è ricavata dalla stampa, a cura del committente, dei file firmati elettronicamente, trasmessi dall'Ufficio competente.

13. Per gli interventi di sopraelevazione di cui al comma 2, lettera d), il rilascio dell'autorizzazione sismica è valido anche ai fini della certificazione preventiva di cui all'articolo 90 del d.p.r. 380/2001 (articolo 7, comma 4, l.r. 28/2011).
14. L'inizio dei lavori, da comunicare con le modalità stabilite al comma 11 dell'articolo 2, avviene entro il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. n. 28/2011, decorrente dalla data del rilascio dell'attestazione di autorizzazione, pena la sua decadenza.
15. Il rinnovo dell'autorizzazione decaduta e la nuova autorizzazione conseguente ad un diniego determinato da anomalie formali, sono rilasciati dall'Ufficio competente, previo pagamento del 30 per cento delle spese di istruttoria di cui all'articolo 15 della l.r. 28/2011.
16. In caso di esito negativo o in caso di mancato rilascio del provvedimento entro i termini stabiliti dal comma 5, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale.

#### Art. 7

##### (Controlli sulla progettazione)

1. Nella valutazione del progetto, l'Ufficio competente, dopo la verifica di completezza e regolarità formale del progetto esecutivo riguardante le strutture, prende in esame primariamente i contenuti della "Relazione sintetica del progetto strutturale" (redatta sulla base dello schema proposto dal Tavolo tecnico di coordinamento delle province (TTCP) ed approvato dalla Giunta regionale), procedendo, ove necessario, all'esame

delle elaborazioni di maggior dettaglio presenti nelle restanti parti del progetto, a cui la relazione sintetica fa espresso rimando.

2. In particolare, il controllo del progetto è articolato nelle seguenti attività:

a) verifica della completezza formale del progetto, con particolare riguardo alla:

1) completezza e regolarità formale della documentazione amministrativa: istanza di autorizzazione/deposito; asseverazioni; versamento del Contributo regionale e delle Spese di istruttoria; nomina del collaudatore (nei casi previsti). Tali documenti sono prodotti utilizzando la modulistica unificata redatta sullo schema approvato dalla Giunta regionale su proposta del TTCP;

2) completezza e regolarità formale degli elaborati del progetto: corrispondenza con l'elenco degli elaborati progettuali di cui all'articolo 3; presenza della relazione sintetica; leggibilità degli elaborati; regolarità della sottoscrizione e timbratura degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento; numerazione delle pagine degli elaborati costitutivi del progetto;

b) controllo di conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, con particolare riguardo alla:

1) corrispondenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali;

2) completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali e dei particolari esecutivi limitatamente alle parti strutturali;

3) conformità del progetto architettonico con il progetto strutturale;

4) congruenza tra i parametri geologici e geotecnici con il progetto strutturale;

5) rispetto della qualità dei materiali e dei prodotti per uso strutturale

(paragrafo 11 NTC 2008) e corrispondenza tra le caratteristiche meccaniche dei materiali adottati e l'indicazione degli stessi negli altri elaborati progettuali e di calcolo;

6) completezza ed analisi dei contenuti della Relazione sintetica, diretta a valutare la conformità degli elementi essenziali del progetto ivi descritti, alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e alle eventuali prescrizioni contenute nei Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI);

7) adeguatezza e completezza del rilievo geometrico-strutturale per le costruzioni esistenti;

8) adeguatezza delle indagini per le costruzioni esistenti;

9) presenza della verifica di tutti gli elementi resistenti;

10) presenza di opportune verifiche di stabilità del sito in assenza ed in presenza dell'opera e di adeguato sistema di regimazione delle acque per gli interventi edilizi ricadenti in aree classificate a pericolosità elevata (P2) e molto elevata (P3) o a rischio idrogeologico elevato (R3) e molto elevato (R4) individuate nei vigenti PAI, negli abitati da consolidare (ex articolo 2 l. 64/1974 e articolo 61 d.p.r. 380/2001) o, in mancanza, nelle zone ad instabilità di versante attiva perimetrata nelle carte delle MOPS.

3. Nelle ordinarie attività istruttorie dei progetti esecutivi riguardanti le strutture, l'Ufficio competente non ha l'obbligo di effettuare:

a) prove sui materiali e sulle strutture, indagini sui terreni, con risorse tecniche e strumentali proprie;

b) elaborazioni autonome di calcolo;

c) validazione dei risultati ottenuti attraverso l'utilizzo di codici di calcolo automatico (paragrafo 10.2 NTC 2008);

d) esame di tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale;

e) valutazioni sull'appropriatezza delle scelte progettuali del progettista.

4. Il controllo del progetto non riguarda:
  - a) la progettazione degli elementi strutturali e non strutturali, regolata da specifiche normative di settore (ad es. macchine, impianti a fune, tralicci, pale eoliche, etc.);
  - b) la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, di cui comunque la progettazione tiene conto;
  - c) la progettazione nei confronti della resistenza all'incendio e alle altre azioni di carattere eccezionale (paragrafo 6, NTC 2008).
5. Per la verifica di ulteriori contenuti non specificati nel presente documento, fanno fede le attestazioni, asseverazioni e autocertificazioni rilasciate dai soggetti interessati (committente, progettista, costruttore, direttore dei lavori, collaudatore), ai sensi della vigente normativa.

#### Art. 8

##### (Controlli sulla realizzazione)

1. L'Ufficio competente per territorio svolge attività di controllo sulla realizzazione delle opere in zona sismica, ai sensi dell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001.
2. Le attività di controllo sono effettuate con sopralluoghi in cantiere secondo regolamentazioni interne agli uffici di cui al comma 1. Il controllo è a campione mediante sorteggio in misura del 10 per cento delle pratiche autorizzate o depositate nel mese precedente. L'Ufficio provvede a comunicare agli interessati l'avvenuto sorteggio della pratica, e definisce le modalità di effettuazione dei successivi controlli in corso d'opera.
3. Per le pratiche sorteggiate, il controllo è finalizzato ad accertare:
  - a) che presso il cantiere sia conservato il provvedimento di "autorizzazione sismica"/"deposito sismico", comprensivo di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante;
  - b) la corretta avvenuta regolarizzazione delle "varianti sostanziali" (soggette ad autorizzazione/deposito in base alla zona sismica) o delle "varianti rilevanti" (soggette a deposito);
  - c) che il direttore dei lavori/collaudatore abbia adempiuto agli altri obblighi che gli competono in forza del d.p.r. 380/2001 e delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, nonché a quelli del presente regolamento;
  - d) la presenza dei verbali di accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale messi in opera;
  - e) la sostanziale rispondenza dei lavori realizzati al progetto allegato alla "autorizzazione sismica"/"deposito sismico".
4. A conclusione di ogni sopralluogo è redatto apposito verbale con le eventuali prescrizioni.
5. In presenza di varianti non sostanziali apportate in corso d'opera, il direttore dei lavori ne documenta la progettazione esecutiva in fase di presentazione della Relazione a Strutture Ultimate.
6. In presenza di varianti sostanziali apportate in corso d'opera e non autorizzate oppure in presenza di "varianti rilevanti" (articolo 12, comma 3, lettera B) per le quali non sia stato effettuato il preventivo deposito, si procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del d.p.r. n. 380/2001.
7. Nel caso di pratiche non sorteggiate e per quelle in cui sia già stato effettuato almeno un sopralluogo in corso d'opera in cantiere da parte dell'Ufficio competente, il direttore dei lavori può dichiarare ultimate le strutture ed è possibile procedere con le opere di finitura della costruzione e con le operazioni di collaudo, senza attendere un ulteriore sopralluogo.
8. Nel caso di pratiche soggette ad "autorizzazione" e di pratiche a "deposito" sorteggiate, in cui non sia stato effettuato alcun sopralluogo in corso d'opera in cantiere, prima di dichiarare ultimate le strutture, il direttore dei lavori richiede il sopralluogo all'Ufficio competente, il quale effettua il sopralluogo entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della richiesta del direttore dei lavori. Decorso inutilmente questo termine, il direttore dei lavori può redigere la Relazione a Strutture Ultimate, allegando opportuna documentazione fotografica dello stato

dei luoghi e dei principali particolari costruttivi, ed il collaudatore può procedere alle operazioni di collaudo ed i lavori possono proseguire regolarmente fino alle finiture della costruzione.

9. I sopralluoghi in cantiere sono svolti, ove necessario, con l'assistenza degli altri soggetti di cui all'articolo 103, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001, nonché da soggetti vincolati all'Ufficio competente con qualsiasi rapporto di collaborazione.

#### Art. 9

(Certificato di rispondenza delle opere)

1. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del d.p.r. n. 380/2001, previa richiesta da parte dell'interessato, l'Ufficio competente rilascia, entro il termine di sessanta giorni, il certificato di cui all'articolo 62 del d.p.r. n. 380/2001, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II del medesimo d.p.r.. Ove, per motivate ragioni di complessità tecnica o procedurale, non sia possibile rispettare il termine di sessanta giorni, l'ufficio competente né da comunicazione al committente indicando i motivi e stabilendo il termine entro cui è rilasciato il certificato. In ogni caso, il termine non può superare il massimo stabilito dalla l. 241/90.
2. Il Certificato di rispondenza delle opere è rilasciato sulla base dei possibili accertamenti condotti dall'Ufficio competente, come normato dal presente Regolamento e sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni fornite dal progettista, direttore dei lavori e collaudatore.
3. Per i depositi sismici non sorteggiati, la conformità di cui al comma 1 è attestata dal collaudatore; per gli interventi non soggetti a collaudo è attestata dal direttore dei lavori il quale allega al certificato di conformità, la relazione sull'accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale.

#### Art. 10

(Direzione dei lavori)

1. Il direttore dei lavori informa preventivamente il collaudatore dell'inizio dei lavori strutturali, dell'esecuzione delle principali fasi costruttive e dell'ultimazione dei lavori strutturali.
2. Il direttore dei lavori:
  - a) vista tutti gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione della stessa;
  - b) comunica la data di inizio dei lavori (specificata all'articolo 2, comma 12) all'Ufficio competente, congiuntamente al committente ed al costruttore (articoli 7 e 9, l.r. 28/2011);
  - c) assicura che sul cartello di cantiere siano indicati gli estremi del provvedimento di autorizzazione/deposito sismico;
  - d) assicura la rispondenza dei lavori strutturali al progetto, fino alla loro ultimazione;
  - e) cura l'annotazione sul giornale dei lavori, anche mediante proprio delegato, dell'andamento dei lavori e delle verifiche che attengono alla statica delle strutture;
  - f) vista periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale di cui alla lettera e) e ne garantisce la regolare tenuta e la conservazione in cantiere, unitamente al provvedimento di "autorizzazione sismica"/"deposito sismico" ed ai relativi atti progettuali;
  - g) allega alla Relazione a Strutture Ultimate la documentazione fotografica dei principali particolari costruttivi non più ispezionabili;
  - h) rilascia, al termine dei lavori, il certificato di conformità di cui al comma 3 dell'articolo 9, per lavori non soggetti a collaudo.
3. In caso di variante sostanziale, il direttore dei lavori sospende l'esecuzione degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo aver acquisito dal committente il nuovo provvedimento di "autorizzazione sismica". In caso di "variante rilevante" il direttore dei lavori sospende l'esecuzione degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo avere acquisito la ricevuta di avvenuto "deposito sismico" delle strutture così

- come modificate. In caso di “variante non sostanziale” aggiorna gli elaborati progettuali e redige una relazione sulle varianti apportate che è allegata alla Relazione a Strutture Ultimate insieme al “come costruito” (cd. “asbuilt”).
4. Nei casi previsti dalla legge, il direttore dei lavori redige la Relazione a Strutture Ultimate e ne consegna una copia al collaudatore in corso d’opera. Tale relazione è presentata in duplice originale, entro sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori strutturali, all’Ufficio competente per territorio, che avvia l’istruttoria amministrativa finalizzata al rilascio dell’attestazione di avvenuto e corretto deposito della Relazione a Strutture Ultimate, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla presentazione.
  5. L’Ufficio competente nell’attività istruttoria di cui al comma 4, verifica:
    - a) il rispetto dei termini di legge;
    - b) la completezza degli atti;
    - c) la coerenza tra quanto riportato negli atti di cui alla lettera b) e quanto indicato nell’istanza di autorizzazione/deposito.
  6. Nel corso dell’istruttoria di cui ai commi 4 e 5, l’Ufficio competente può richiedere integrazioni o chiarimenti al direttore dei lavori, da presentare entro un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il procedimento rimane sospeso.
  7. A conclusione dell’istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente dell’Ufficio competente attesta l’avvenuto e corretto deposito della Relazione a Strutture Ultimate e restituisce al direttore dei lavori una copia degli atti presentati. In caso di esito negativo, il Dirigente comunica il diniego di attestazione.
  8. Il direttore dei lavori, nel caso in cui rassegni le proprie dimissioni o riceva la revoca dell’incarico, ne dà immediata comunicazione all’Ufficio competente e contestualmente:
    - a) sospende i lavori, redigendo specifico verbale che trasmette al committente, al collaudatore e all’Ufficio competente;
    - b) al fine di attestare la corretta esecuzione dei lavori realizzati, redige una dettagliata relazione, sottoscritta anche dall’impresa esecutrice, sulle opere eseguite nel corso dell’espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni dei prelievi effettuati sui materiali ai fini dei controlli di accettazione e tutta la documentazione di cui all’articolo 65, comma 6, lettere a), b), c), del d.p.r. 380/2001;
    - c) trasmette al committente la relazione, il giornale dei lavori, il provvedimento di “autorizzazione sismica”/“deposito sismico” con relativi allegati, da consegnare al direttore dei lavori subentrante, ovvero al collaudatore in corso d’opera.
  9. Nel caso in cui il direttore dei lavori non effettui gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 8, ad essi provvede il collaudatore in corso d’opera, che effettua ispezioni, prove di carico o altri accertamenti tecnici, se ritenuti necessari.
  10. Il direttore dei lavori subentrante, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento:
    - a) vista gli elaborati progettuali originali allegati al provvedimento di “autorizzazione sismica”/“deposito sismico” in possesso del committente;
    - b) prende atto delle opere effettivamente realizzate e ne riscontra, per le parti ispezionabili, la corrispondenza con gli elaborati progettuali;
    - c) dispone la ripresa dei lavori da verbalizzare in contraddittorio con il collaudatore in corso d’opera e il costruttore.
  11. La dichiarazione di accettazione dell’incarico, da allegare alla comunicazione di cui all’articolo 2, comma 13, attesta l’avvenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c) del comma 10.
  12. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell’incarico al collaudatore in corso d’opera, il direttore dei lavori sospende i lavori fino alla nomina del tecnico subentrante dandone comunicazione all’Ufficio competente.
  13. In caso di revoca dell’incarico al costruttore, o di rinuncia di questi, il direttore dei lavori sottopone al costruttore subentrante i provvedimenti di “autorizzazione sismica”/“deposito sismico”, gli allegati e gli elaborati

progettuali originali in possesso del committente, ai fini della sottoscrizione degli stessi. Nella dichiarazione di accettazione dell'incarico, da allegare alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 13, il costruttore subentrante dà atto dell'avvenuta sottoscrizione degli elaborati progettuali. La dichiarazione di accettazione dell'incarico, allegata alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 13, assolve all'obbligo di denuncia di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001.

14. Nel caso in cui l'Ufficio competente sia dotato di procedura informatizzata, le comunicazioni e le trasmissioni indicate nel presente articolo, sono effettuate telematicamente.

#### Art. 11 (Collaudo)

1. Il collaudatore indicato dal committente nell'istanza di cui all'articolo 2 svolge la propria attività in corso d'opera, in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nonché del d.p.r. 380/2001 e della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), per le opere in cemento armato e a struttura metallica.
2. Il collaudatore vigila sul processo costruttivo fino all'ultimazione dei lavori strutturali. Dell'attività di vigilanza è redatto verbale in contraddittorio con il costruttore e il direttore dei lavori, ovvero con loro delegati, con conseguente annotazione sul giornale dei lavori. È redatto un ulteriore verbale, eventualmente, prima di eseguire ciascuna variante sostanziale al progetto autorizzato o depositato.
3. Il collaudatore redige il certificato di collaudo e la relazione di collaudo, che riassume le attività svolte; ad essa sono allegati i verbali di cui al comma 2. Il collaudatore riporta negli atti di collaudo gli elementi essenziali della Relazione a Strutture Ultimate. Nei casi in cui la legge non prevede l'obbligo di redazione della "Relazione a Strutture Ultimate" di cui all'articolo 65, comma 6 del d.p.r. 380/2001 (ex articolo 6 l. 1086/1971), agli atti di collaudo è allegata la relazione redatta dal direttore dei lavori per l'accettazione dei materiali.
4. Il collaudatore, nel caso previsto dall'articolo 9, comma 3, redige il Certificato di rispondenza delle opere.
5. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, non sono ammessi Relazioni a Strutture Ultimate, Collaudi e Certificati di rispondenza, in forma parziale rispetto al progetto depositato o autorizzato.
6. Il collaudatore, d'intesa con il direttore dei lavori, programma e fa eseguire le prove di carico ritenute necessarie, secondo quanto prescritto dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni.
7. Gli atti di collaudo statico sono redatti entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori strutturali. Tali atti, in duplice copia, sono trasmessi all'Ufficio competente successivamente all'avvenuta attestazione della eventuale Relazione a Strutture Ultimate; l'Ufficio avvia l'istruttoria finalizzata all'attestazione dell'avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti.
8. Nel corso dell'istruttoria di cui al comma 7, l'Ufficio competente può richiedere integrazioni o chiarimenti al direttore dei lavori, da presentare entro un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il procedimento rimane sospeso.
9. L'Ufficio competente, nell'attività istruttoria degli atti di collaudo, verifica:
  - a) il rispetto dei termini di legge;
  - b) la completezza degli atti;
  - c) la coerenza tra quanto riportato negli atti di cui alla lettera b) e quanto indicato nell'istanza di cui all'articolo 2 e nella Relazione a Strutture Ultimate, ove prevista.
10. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente dell'Ufficio competente attesta l'avvenuto deposito degli atti di collaudo e restituisce al collaudatore copia dello stesso. In caso di esito negativo, emette un provvedimento motivato di diniego, dandone notizia anche al committente e agli Uffici comunali territorialmente competenti.
11. In caso di provvedimento positivo, il collaudatore o suo delegato ritira presso l'Ufficio competente, una copia del

- certificato di collaudo statico e ne trasmette copia al committente.
12. In caso di revoca dell'incarico o di dimissioni del collaudatore in corso d'opera, lo stesso redige una dettagliata relazione sull'attività di vigilanza svolta nel corso dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni di cui al presente articolo e quelle relative alle ulteriori attività da lui eventualmente disposte, ivi compresa l'effettuazione di prove di carico. Tale relazione è consegnata al committente, al fine di trasmetterla al collaudatore in corso d'opera subentrante. In caso di dimissioni, il collaudatore ne dà immediata comunicazione all'Ufficio competente per territorio.
  13. Il collaudatore subentrante :
    - a) prende atto delle opere effettivamente realizzate e riscontra ogni eventuale violazione delle norme sismiche;
    - b) verbalizza, in contraddittorio con il direttore dei lavori e con il costruttore, l'avvenuta effettuazione di tali attività in occasione della ripresa dei lavori;
    - c) esamina la relazione del precedente collaudatore.
  14. La dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del collaudatore subentrante, da allegare alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 13, attesta l'intervenuta effettuazione delle attività di cui alle lettere a), b), c) del comma 13.
  15. Nel caso in cui l'Ufficio competente sia dotato di procedura informatizzata, le comunicazioni e le trasmissioni indicati nel presente articolo, sono effettuate telematicamente.

#### Art. 12

##### (Varianti al progetto originario)

1. Le modifiche apportate in corso d'opera all'intervento previsto dalla denuncia dei lavori di cui all'articolo 2, si distinguono, ai fini sismici, in:
  - a) "varianti sostanziali";
  - b) "varianti rilevanti";
  - c) "varianti non sostanziali".
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle varianti relative sia alle

- nuove costruzioni che agli interventi sulle costruzioni esistenti.
3. Sono considerate, in ogni caso, "varianti sostanziali" quelle che comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità, come di seguito elencato:
  - a) adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale;
  - b) modifiche all'organismo strutturale nei seguenti casi:
    - 1) sopraelevazioni, ampliamenti, cambiamento del numero dei piani entro e fuori terra;
    - 2) creazione o eliminazione di giunti strutturali;
    - 3) variazioni della tipologia delle fondazioni (es. da superficiali a profonde);
    - 4) modifica, spostamento, nonché introduzione o eliminazione di elementi strutturali che creano una configurazione in falso;
    - 5) modifiche della rigidità nel piano degli impalcati e della copertura che determinino il passaggio da un comportamento a piano rigido ad un comportamento a piano non rigido, e viceversa;
    - 6) modifiche alla tipologia strutturale delle strutture sismo-resistenti, come definite al paragrafo 7 delle NTC 2008 per i vari tipi di materiali;
  - c) modifiche delle classi d'uso delle costruzioni o aumenti dei carichi globali in fondazione superiori ad un'aliquota del 10 per cento rispetto a quelli originariamente previsti.
4. Sono da considerare "varianti rilevanti" le varianti al progetto "autorizzato"/"depositato", i cui casi non rientrano nelle fattispecie indicate nei commi 3 e 9. Il Tavolo Tecnico Scientifico, di cui all'articolo 16, ha facoltà di esprimersi su casi specifici e/o di dubbia interpretazione, adottando, se lo ritiene opportuno, apposite circolari informative.
5. In tutte le zone sismiche (1, 2 e 3), le "varianti rilevanti" possono essere realizzate nel corso dei lavori dopo aver preventivamente acquisito l'attestazione

- di "deposito sismico" del progetto relativo alla nuova configurazione strutturale, allegando gli elaborati ivi previsti. In tal caso il direttore dei lavori avvisa anche il collaudatore della variante effettuata.
6. Le "varianti rilevanti", per non ricadere nelle fattispecie delle "varianti sostanziali", rispettano comunque le seguenti condizioni:
- a) la struttura nel suo complesso è ricalcolata con lo stesso tipo di analisi della struttura originaria;
  - b) qualora si effettuino analisi strutturali in cui è previsto il fattore di struttura "q", esso è debitamente rivalutato ed in ogni caso non può essere aumentato;
  - c) sia la struttura nel suo complesso che ciascun elemento strutturale risultano verificati positivamente con la nuova configurazione strutturale per tutti gli stati limite considerati;
  - d) il progetto di variante, compreso dei suoi dettagli costruttivi, è conforme a tutte le prescrizioni contenute nelle NTC 2008.
7. Nella relazione sintetica di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c, è presente un ulteriore paragrafo in cui sono messe in evidenza tutte le modifiche apportate al progetto precedentemente autorizzato o depositato, indicando esplicitamente le motivazioni per le quali le modifiche apportate non determinano una "variante sostanziale" ed attestando il rispetto delle condizioni di cui al comma 6.
8. In caso di presentazione di più "varianti rilevanti" consecutive, l'attribuzione di tale fattispecie va fatta rispetto al progetto originario (oggetto di autorizzazione/deposito) e non rispetto all'ultima "variante rilevante" effettuata; se nel confronto si rileva che gli interventi non ricadono più nelle condizioni definite nei commi 4, 5, 6 e 7, trattasi di "variante sostanziale".
9. Le seguenti varianti al progetto sono "non sostanziali":
- a) variazioni inferiori al 10 per cento dell'altezza di interpiano o di altezza media in caso di copertura a falde inclinate, e comunque entro il 5 per cento di incremento dell'altezza massima della costruzione;
  - b) variazioni dei carichi globali (G1+G2+Q) non superiori al 20 per cento su un singolo impalcato e complessivamente non superiori al 10 per cento in fondazione, con controllo della distribuzione delle masse ai fini della risposta sismica della struttura;
  - c) interventi su elementi non strutturali (quali: impianti, tamponamenti, divisori) o su elementi strutturali secondari (quali: cornicioni, balconi, scale), a condizione che tali interventi siano compatibili con le capacità portanti delle strutture cui sono direttamente collegate;
  - d) variazione della posizione della costruzione nella stessa area di sedime, qualora non varino le condizioni di stabilità dei terreni;
  - e) mancata esecuzione di opere già autorizzate o depositate, a meno che tali interventi non determinano variazioni globali al comportamento strutturale delle opere già eseguite;
  - f) variazioni non superiori al 5 per cento delle distanze reciproche di posizionamento planimetrico degli elementi strutturali;
  - g) variazioni che riguardano le strutture in muratura quali piccoli spostamenti o piccole modifiche alle bucatore nell'ambito dello stesso allineamento murario, a patto che non comportino una variazione delle dimensioni delle bucatore superiore al 10 per cento, nonché una variazione della rigidezza dei maschi murari adiacenti maggiore del 15 per cento;
  - h) lievi modifiche agli elementi e ai collegamenti tra elementi strutturali, a patto che non modifichino il tipo ed il grado di vincolo e che rispettino le regole di progetto, le disposizioni costruttive e la gerarchia delle resistenze prescritti dalle NTC 2008;
  - i) variazioni non superiori al 15 per cento dell'area della sezione trasversale (senza variazione della forma geometrica della sezione) in un numero di elementi non superiore al 10 per cento del totale degli elementi strutturali orizzontali e/o verticali (ad es.: non più del 10 per cento del

numero complessivo di pilastri/setti, e/o non più del 10 per cento del numero complessivo di travi), ma comunque sempre nel rispetto dei dettagli costruttivi e della gerarchia delle resistenze prescritti dalle NTC 2008.

10. Le varianti non sostanziali possono essere realizzate nel corso dei lavori, senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione sismica/deposito sismico. Il direttore dei lavori le documenta comunque in corso d'opera ed in sede di redazione della Relazione a Strutture Ultimate ovvero della relazione sull'accettazione di materiali ad uso strutturale.

#### Art. 13

(Sopraelevazioni, ampliamenti e strutture compenetranti)

1. Il presente articolo definisce i criteri per l'individuazione dell'appartenenza di un intervento su una costruzione esistente alla tipologia di "sopraelevazione", ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1, lettera a) delle NTC 2008 e per le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 90 del d.p.r. 380/2001 (articolo 7, comma 2, lettera d) della l.r. 28/2011) o di "ampliamento" ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1, lettera b) delle NTC 2008.
2. È definita "sopraelevazione" qualsiasi intervento che comporti un aumento dell'altezza dell'unità strutturale esistente cui è strutturalmente connessa, a meno che l'aumento di altezza non sia determinato dalle seguenti realizzazioni ed a condizione che non venga alterato il comportamento sismico globale dell'edificio:
  - a) realizzazione di cordolo sommitale (edifici in muratura sprovvisti di un collegamento efficace), purché ciò non comporti un aumento del numero dei piani;
  - b) realizzazione con soluzioni strutturali leggere di manufatti tecnologici e strutture di contenimento per impianti (es.: extracorsa di ascensore, torrino scale/ascensore, tralicci, ciminiera e vani tecnici);
  - c) livellamento di quote, fino ad un massimo di 1 metro, di solai di copertura sfalsati per la eliminazione di pericolosi meccanismi locali in unità strutturali adiacenti di differente altezza;
  - d) installazione di impianti tecnologici (impianto a pannelli solari o fotovoltaici, etc.), parapetti (di qualunque materiale, nel rispetto del limite consentito dai regolamenti edilizi comunali), pergolati.
3. Gli interventi di sopraelevazione comportano l'esecuzione di interventi di adeguamento sismico della costruzione esistente (paragrafo 8.4.1 NTC 2008) e sono soggetti alle procedure di "autorizzazione sismica" ai sensi dell'articolo 90 del d.p.r. 380/2001 (così come previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera d) della l.r. 28/2011).
4. È definito "ampliamento" qualsiasi realizzazione effettuata mediante opere strutturalmente connesse all'unità strutturale oggetto di intervento che dia luogo ad un aumento della superficie accessibile e non si configuri come sopraelevazione, ad esclusione della realizzazione di manufatti di modeste dimensioni e a condizione che non venga alterato il comportamento sismico globale dell'edificio. Gli interventi di ampliamento sono attuabili solo a seguito di interventi di adeguamento sismico della costruzione esistente (paragrafo 8.4.1 NTC 2008) e sono soggetti alle procedure di "autorizzazione sismica" o "deposito sismico" in base alla zona sismica.
5. È definita "struttura compenetrante" la realizzazione di "strutture a scavalco esterne" e strutture interne a costruzioni esistenti, progettate e realizzate in modo tale da costituire un'unità strutturale indipendente che non interagisce direttamente con la costruzione esistente, non si configura, ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1 delle NTC 2008, né come intervento di ampliamento né di sopraelevazione, purché limitate ad un solo piano aggiuntivo.
6. Per limitare il "rischio esterno" derivante dall'aumento di esposizione apportato dal nuovo intervento di realizzazione di

una struttura interna ad una costruzione esistente (come definita al comma 5), è valutata la sicurezza della costruzione esistente che deve risultare non inferiore al 60 per cento di quella di una struttura sismicamente adeguata. In alternativa, sono adottati accorgimenti progettuali tali per cui la struttura secondaria oggetto di intervento possa sopportare, quale azione eccezionale, l'eventuale crollo delle parti della struttura principale interagenti con il nuovo intervento (ad es. sistemi di assorbimento urti, etc.).

7. Per la definizione di alcuni esempi applicativi degli interventi indicati nel presente articolo, si rinvia agli schemi in Appendice 2; mentre per ulteriori singoli casi non previsti in Appendice 2, il committente può richiedere apposito parere al Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'articolo 16.

#### Art. 14

(Valutazione della sicurezza di costruzioni esistenti)

1. La verifica sismica o valutazione di sicurezza ai sensi delle vigenti norme tecniche in zona sismica 1, 2 e 3, sono depositate, a cura del soggetto interessato, con le procedure di cui all'articolo 4, presso i competenti Uffici di cui all'articolo 2, comma 5.
2. La verifica tecnica è obbligatoria sugli edifici e sulle opere infrastrutturali a carattere "strategico" o "rilevante" ai sensi dell'articolo 2 della OPCM 3274/2003.
3. L'elenco delle categorie di opere "strategiche" o "rilevanti" di interesse regionale è riportato in Allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 29 ottobre 2008 (Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove "Norme tecniche per le costruzioni" d.m. 14.01.2008 ed alla "Classificazione sismica" del territorio regionale) e s.m.i.; mentre le medesime opere di interesse nazionale sono indicate il Allegato 1 al DCDPC 3685/2003 e s.m.i.
4. Sono altresì depositate le valutazioni della sicurezza degli edifici o opere ordinarie, che non rientrano nelle

suddette categorie, ma che ricadono nelle condizioni elencate nel paragrafo 8.3 delle NTC 2008, e nel paragrafo C 8.3 della Circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008).

5. Se, a seguito della verifica tecnica e della valutazione di sicurezza, è necessario eseguire interventi, il soggetto interessato deposita direttamente il progetto esecutivo riguardante le strutture o la richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della l.r. 28/2011. In tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture. Le procedure per la presentazione dell'istanza sono indicate agli articoli 4 e 6.
6. Il deposito delle verifiche tecniche assolve esclusivamente alla comunicazione di avvenuto adempimento dell'obbligo previsto dalla OPCM 3274/2003 e, pertanto, le stesse non sono assoggettate al controllo a sorteggio di cui all'articolo 5.

#### Art. 15

(Tavolo Tecnico di Coordinamento)

1. Il Tavolo Tecnico di Coordinamento tra gli Uffici competenti per territorio Provinciale o di area vasta (TTCP), istituito dall'articolo 2, comma 4 della l.r. 28/2011, al fine di uniformare la presentazione delle istanze sul territorio regionale e le procedure di controllo tecnico/amministrativo:
  - a) verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento;
  - b) predisporre le ulteriori procedure organizzative interne agli Uffici competenti, non previste dal presente Regolamento, in base alle diverse dotazioni organiche e funzionali di ciascun Settore;
  - c) predisporre i modelli semplificativi delle istanze, delle asseverazioni e delle dichiarazioni e le apposite liste di controllo citate nel presente Regolamento, da sottoporre

all'approvazione della Giunta regionale;

- d) in accordo con gli uffici regionali competenti, predispone le attività necessarie per l'informatizzazione delle istanze e dei modelli;
- e) fornisce indirizzi operativi per la risoluzione delle problematiche operative degli Uffici competenti ed emana circolari esplicative in merito a casi applicativi della normativa tecnica vigente.

2. Per la risoluzione di quesiti o problematiche complesse il TTCP si avvale del supporto del Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'articolo 16.

3. I componenti del TTCP sono individuati tra i dirigenti ed i responsabili degli Uffici competenti. La partecipazione al TTCP è senza oneri a carico della Regione. La conformazione del TTCP e la nomina del coordinatore spetta al Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico.

#### Art. 16

##### (Tavolo Tecnico Scientifico)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 28/2011 è istituito presso la Giunta regionale il Tavolo Tecnico Scientifico (TTS).
2. Il TTS è l'organo tecnico consultivo della Regione nel campo della riduzione del rischio sismico, cui è garantita l'indipendenza di giudizio e di valutazione e l'autonomia funzionale e tecnico-scientifica.
3. Sono attività principali del TTS:
  - a) esprimere pareri su richiesta della Giunta regionale o degli Uffici competenti in materia sismica, nonché delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi rappresentativi delle categorie professionali, per le attività inerenti la valutazione del rischio sismico;
  - b) emanare circolari attinenti l'interpretazione delle norme tecniche vigenti e linee guida per la realizzazione di verifiche tecniche e interventi antisismici effettuati sul territorio regionale con fondi Statali e/o Regionali;
  - c) collaborare con gli Uffici competenti nell'esame dei progetti esecutivi

riguardanti le strutture di particolare complessità ovvero per le verifiche tecniche delle costruzioni in corso di realizzazione o ultimate, ai fini dell'esercizio delle funzioni autorizzative e di controllo, stabilite dalla disciplina vigente;

- d) collaborare nell'elaborazione ed aggiornamento di provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di sicurezza delle costruzioni;
  - e) supportare la Giunta regionale nell'attività di vigilanza sull'attuazione della disciplina in materia di riduzione del rischio sismico e nelle funzioni ispettive e valutative, anche nei casi previsti all'articolo 100 del d.p.r. 380/2001.
4. Il TTS è composto da componenti fissi scelti tra il personale tecnico interno alla Giunta regionale e degli Uffici competenti e da componenti aggiuntivi esterni esperti in materia sismica o che abbiano svolto attività istituzionale afferenti l'attività edilizia in zona sismica.
  5. Il TTS è costituito in seno al Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico ed è composto, nella forma minima, da:
    - a) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico in qualità di coordinatore;
    - b) due funzionari con qualifica di "specialista tecnico ingegnere/architetto" del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico o, in mancanza, di altri Servizi della Giunta regionale;
    - c) un funzionario con qualifica di "specialista tecnico geologo" del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico o, in mancanza, di altri Servizi della Giunta regionale;
    - d) un funzionario con qualifica di "specialista avvocato" del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico o, in mancanza, di altri Servizi della Giunta regionale.
  6. La conformazione minima di cui al comma 5, può essere integrata con i seguenti componenti aggiuntivi con

- documentata esperienza in campo sismico e di progettazione, o per aspetti legali legati a questioni edilizie, scelti e convocati di volta in volta dal Coordinatore in base agli specifici argomenti oggetto della seduta:
- a) un rappresentante del Dipartimento di Ingegneria civile, edile-architettura, ambientale dell'Università degli studi dell'L'Aquila;
  - b) un rappresentante del Dipartimento di ingegneria e geologia dell'Università degli studi di Chieti;
  - c) un rappresentante del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo;
  - d) un rappresentante dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di L'Aquila;
  - e) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sede di L'Aquila;
  - f) un rappresentante esperto in ingegneria antisismica dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila;
  - g) un rappresentante esperto in ingegneria antisismica dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere;
  - h) un rappresentante esperto in ingegneria antisismica del Dipartimento della Protezione civile;
  - i) un rappresentante esperto in ingegneria antisismica per ciascun Ordine professionale degli ingegneri, degli architetti e dei geologi;
7. Ciascun Ente, Istituto o Ordine indicato nei commi 5 e 6, comunica al citato Servizio regionale competente, il nominativo del referente e di un suo sostituto; in caso di assenza di entrambi, può essere nominato un delegato che presenza alla riunione con diritto di voto. Il Servizio predispone apposito atto di nomina per la formazione nominativa del TTS.
8. Il Coordinatore convoca le sedute, determinando l'ordine del giorno, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti di cui al comma 5. Il Coordinatore presiede allo svolgimento delle sedute. In caso di impedimento o di assenza del Coordinatore del TTS le funzioni sono svolte da altro membro a ciò delegato.
9. La convocazione del TTS è comunicata per le vie brevi o a mezzo mail, agli indirizzi dichiarati dai diversi componenti. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, è fatto pervenire ai componenti almeno tre giorni prima della seduta, salvo casi di dichiarata urgenza.
  10. Il TTS ha sede presso gli uffici del Servizio regionale competente in materia di prevenzione del rischio sismico. Il Coordinatore o suo delegato cura l'attuazione di tutti gli adempimenti relativi alla costituzione, al funzionamento e, per quanto di sua competenza, alla attuazione delle deliberazioni, avvalendosi della propria struttura.
  11. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti indicati al comma 5 e la metà dei componenti aggiuntivi di cui al comma 6 convocati per la seduta. I pareri sono validi quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
  12. Per questioni relative al rilascio di autorizzazione sismica/deposito sismico, il Dirigente dell'Ufficio competente che ha richiesto il parere al TTS, si astiene dalla votazione in fase di parere finale. Il Dirigente può tener conto del suddetto parere in fase di rilascio o diniego dell'autorizzazione, dandone indicazione nella relativa documentazione.
  13. Se il TTS è rinviato per mancanza del numero legale, in seconda convocazione può deliberare validamente purché siano presenti almeno un terzo dei componenti indicati al comma 5 ed un terzo dei componenti aggiuntivi di cui al comma 6 convocati per la seduta, con arrotondamento all'unità superiore, e comunque non meno di cinque. Della circostanza è fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.
  14. Alle riunioni possono partecipare senza diritto di voto i collaboratori della struttura operativa facente capo agli Uffici competenti ed al Servizio competente in materia di prevenzione del rischio sismico.

15. Per l'esame di progetti o quesiti di particolare complessità il TTS può costituire una o più Commissioni ristrette o gruppi di lavoro, formati da suoi componenti o delegati, per un primo esame degli atti soggetti a parere. Ciascuna Commissione/gruppo è presieduta da un componente del TTS, incaricato dal Coordinatore.

#### Art. 17

##### (Oneri e spese istruttorie)

1. I criteri generali per la definizione dei contributi, diritti e spese di cui all'articolo 15, comma 1 della l.r. 28/2011 e delle procedure di corresponsione degli stessi da parte dei soggetti privati richiedenti sono riportati nell'Appendice 4 allegata al presente Regolamento.
2. Gli oneri di cui al comma 1 sono distinti in:
  - a) contributo a favore della Regione Abruzzo per l'espletamento delle funzioni di competenza regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 28/2011;
  - b) diritti di istruttoria e spese di conservazione e consultazione dei progetti corrisposti alle strutture tecniche competenti per territorio per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 7, 9 e 13 della l.r. 28/2011.
3. Sono esclusi dalla corresponsione degli oneri di cui al comma 2:
  - a) gli interventi effettuati a qualsiasi titolo:
    - 1) dalla pubblica amministrazione e dagli enti di cui all'articolo 16 dell'Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);
    - 2) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI di cui all'articolo 27-bis dell'Allegato B al d.p.r. 642/1972;
  - b) gli interventi di ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 di cui all'articolo 36, comma 1 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e

pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)).

4. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della l.r. 28/2011, il mancato versamento degli oneri di cui al comma 2 costituisce motivazione dell'improcedibilità della domanda.
5. I diritti di cui al comma 2, lettera b) sono riscossi dalle amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 5 della l.r. 28/2011 ed in base alle percentuali ivi indicate.
6. Le somme rimosse sono vincolate alla copertura delle spese indicate all'articolo 15, comma 5, lettere a) e b) della l.r. 28/2011.

#### Art. 18

##### (Disposizioni finali)

1. Sono parti integranti del presente regolamento le seguenti appendici:
  - a) Appendice 1: Elenco delle opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità;
  - b) Appendice 2: Esempi applicativi di interventi di sopraelevazione e di ampliamento;
  - c) Appendice 3: Glossario;
  - d) Appendice 4: Criteri generali per la definizione degli oneri e delle spese istruttorie.
2. Il presente regolamento e le Appendici di cui al comma 1 sono pubblicati nei siti web istituzionali della Regione Abruzzo e degli Uffici competenti per territorio.

L'Aquila 5 agosto 2015

IL PRESIDENTE

**Dott. Luciano D'Alfonso**

---

#### PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 05.08.2015 n. 4/REG

**Linee Guida per il concorso alla spesa dei Comuni per il sostegno ai costi a carico degli utenti relativi alle prestazioni socio-sanitarie semiresidenziali e residenziali per l'anno 2015.**

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

**VISTI** gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il verbale n. 3 del 23.07.2015 del Consiglio Regionale - V Commissione Consiliare Permanente, in sede deliberante

## **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **EMANA**

il seguente regolamento:

#### **Art. 1**

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina gli indirizzi per il concorso alla spesa della quota sociale di compartecipazione a carico dell'utente e/o del Comune di residenza dello stesso per le prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 37 (Istituzione del Fondo regionale per l'integrazione socio-sanitaria e interventi finanziari in materia di agricoltura), nonché in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza).
2. Il presente regolamento ha l'obiettivo di assicurare il diritto alla tutela della salute e all'accesso alle prestazioni, garantendo cure gratuite agli indigenti, ai sensi degli articoli 32 e 38 della Costituzione.

#### **Art. 2**

(Tipologie di prestazioni socio-sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione)

1. Le prestazioni socio-sanitarie rientranti nell'obbligo di compartecipazione sono

riferite esclusivamente alle seguenti prestazioni, rientranti nell'Allegato 1.C del d.p.c.m. 29/11/2001 e s.m.i.:

- a) prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi, di cui alla lettera b) del livello di assistenza "Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali" (d.p.c.m. 29/11/2001, Allegato 1.C, punto 8 "Assistenza territoriale semi-residenziale");
- b) prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi compresi interventi di sollievo, di cui lettera a) del livello di assistenza "Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani" (d.p.c.m. 29/11/2001, Allegato 1.C, punto 8 "Assistenza territoriale semi-residenziale");
- c) prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale in regime residenziale, di cui alla lettera b) del livello di assistenza "Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie" (d.p.c.m. 29/11/2001, Allegato 1.C, punto 9 "Assistenza territoriale residenziale");
- d) prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in regime residenziale per disabili gravi e disabili privi di sostegno familiare, di cui alla lettera c) del livello di assistenza "Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali" (d.p.c.m. 29/11/2001, Allegato 1.C, punto 9 "Assistenza territoriale residenziale");
- e) prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi interventi di sollievo, di cui alla lettera b) del livello di assistenza "Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani"

- (d.p.c.m. 29/11/2001, Allegato 1.C, punto 9 "Assistenza territoriale residenziale").
2. In applicazione del d.p.c.m. 14 febbraio 2001, le prestazioni riabilitative ex art. 26 (Codice A) ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali in fase intensiva ed estensiva e nei casi di responsabilità minimale, restano a carico al 100% al Servizio Sanitario Regionale.
  3. Rientrano, pertanto, nel regime di compartecipazione esclusivamente le prestazioni socio-riabilitative semiresidenziali e residenziali in fase di lungo assistenza (mantenimento).
  4. Per le persone con disabilità grave, non assistibili a domicilio, inserite nelle strutture riabilitative a carattere intensivo ed estensivo, qualora la permanenza nelle strutture residenziali e semiresidenziali si protragga oltre il termine del trattamento riabilitativo previsto dal progetto individuale e le stesse siano valutate dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) competente come clinicamente stabilizzate e bisognose di azioni di recupero finalizzate ad evitare l'aggravamento e favorire l'autonomia nella vita quotidiana, si applica la quota di compartecipazione in quanto tale prestazione si configura di carattere socio-riabilitativo e rientra nella fase di lungo assistenza (mantenimento).
  5. Le Unità di Valutazione Multidimensionale indicano nei documenti di valutazione e nelle relative autorizzazioni la tipologia del trattamento (intensivo, estensivo, mantenimento), l'appartenenza ad una delle tipologie indicate nel comma 1, il grado di disabilità e la fascia di competenza per l'attribuzione della relativa quota tariffaria, comunicando tali dati alla Struttura sanitaria ospitante, al Comune di residenza dell'assistito e all'Ambito Territoriale Sociale - ATS - in cui il Comune è ricompreso.

#### Art. 3

(Quote di compartecipazione alla spesa a carico dell'utente e/o del Comune)

1. Le quote di compartecipazione alla spesa a carico dell'utente e/o del Comune sono definite sulla base delle tariffe e delle

percentuali di ripartizioni fra quota sociale e quota sanitaria, stabilite nei Decreti del Commissario ad Acta per il Piano di rientro sanitario o in altri specifici provvedimenti, in applicazione del d.p.c.m. 29/11/2001 e s.m.i.

2. Il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare provvede, con specifico atto, a riepilogare in apposite tabelle le tariffe derivanti dall'applicazione degli atti di cui al comma 1 e le relative quote sociali e sanitarie.

#### Art. 4

(Comune di residenza e funzioni della rete di coordinamento)

1. Il Comune tenuto alla contribuzione della spesa è il Comune dove l'utente ha la residenza prima dell'inizio delle prestazioni residenziali o semiresidenziali, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della l. 328/2000.
2. La Struttura accreditata deve informare previamente il Comune di residenza dell'assistito e l'Ambito Territoriale Sociale nel quale è ricompreso il Comune all'atto della richiesta di ricovero o, nei casi in cui il ricovero sia disposto d'urgenza, all'atto di accettazione, al fine dell'assunzione da parte del Comune degli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.
3. Gli Ambiti Territoriali Sociali cui appartengono i Comuni di residenza coordinano l'applicazione del presente regolamento, assicurando funzioni di assistenza tecnica ai Comuni, modalità applicative della compartecipazione secondo criteri di omogeneità e uniformità, rendicontazione dei costi sostenuti e delle richieste di contributo alla Regione, gestione dei relativi flussi finanziari, anche attraverso specifici protocolli.
4. Le UVM, le Aziende USL, le Strutture sanitarie e socio sanitarie accreditate, i Comuni e gli ATS collaborano in rete al fine di assicurare l'efficace applicazione del regolamento attraverso lo svolgimento congiunto delle verifiche e lo scambio dei dati e delle informazioni.

#### Art. 5

(Definizione di disabilità ai fini dell'applicazione del regime ISEE)

1. Per "persone con disabilità medio grave, grave o non autosufficiente" si intendono, le persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 (regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)). La condizione di disabilità e non autosufficienza è accertata dall'UVM territorialmente competente.
2. Per "disabili privi del sostegno familiare" si intendono i disabili, che abbiano perso il sostegno per decesso o per malattia o per abbandono di tutti i familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice civile, inteso come assenza naturale e giuridica o come ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, previo accertamento di tale condizione da parte del Servizio sociale professionale e dell'UVM.

#### Art. 6

(Compartecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o del Comune)

1. Le persone che accedono alle prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale partecipano, in rapporto alle proprie condizioni economiche, così come definite dalle norme in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), alla copertura del costo delle prestazioni mediante il pagamento di una quota, secondo la definizione di cui all'articolo 3, nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti non autosufficienti.
2. La compartecipazione alla spesa anche da parte del Comune di residenza dell'assistito è determinata sulla base del d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 e dei relativi Decreti attuativi e successive modifiche e integrazioni.
3. La Giunta Regionale, con proprio atto di indirizzo applicativo, acquisito il parere obbligatorio della competente

commissione consiliare, determina le soglie di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente secondo il metodo della progressività lineare, prevedendo scaglioni graduali di compartecipazione progressiva, anche sulla base di apposite rilevazioni ricognitive sull'impatto dell'applicazione delle tariffe di compartecipazione e del nuovo ISEE.

4. Gli Ambiti Territoriali Sociali e i Comuni definiscono o aggiornano i propri regolamenti sulle modalità di accesso alle prestazioni di natura socio-sanitaria, tenendo conto di quanto previsto dal presente regolamento e dai relativi dispositivi attuativi.

#### Art. 7

(Compartecipazione per le prestazioni in regime residenziale)

1. Atteso che il ricovero di tipo residenziale assolve a tutti i compiti di mantenimento e cura dell'assistito da parte della struttura accreditata ospitante, l'utente concorrerà alla spesa della quota sociale, versando, alla Struttura ospitante, a prescindere dalle soglie ISEE e comunque fino alla concorrenza massima della quota sociale corrispondente, tutte le prestazioni e le indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite per le proprie esigenze di assistenza e accompagnamento, fatta salva una quota mensile per piccole spese personali da lasciare nella disponibilità dell'assistito, pari al 30% del trattamento minimo pensionistico INPS con le maggiorazioni sociali e comunque non inferiore a 150,00 euro, in analogia a quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 30/01/2007, n. 58/6 "Approvazione linee guida regionali sull'ISEE per la verifica del diritto all'erogazione di prestazioni sociali agevolate". Laddove l'utilizzo di queste risorse non vada a coprire l'intero costo della quota sociale, la compartecipazione da parte del Comune e/o dell'assistito sulla parte residua è calcolata applicando l'ISEE con le modalità previste dall'articolo 6, comma 3 e dall'atto di indirizzo applicativo.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, qualora l'indennità di accompagnamento e

altri assegni di natura previdenziale e assistenziale non siano percepiti, l'utente, assistito dai familiari, dal tutore o dall'amministratore di sostegno, dai responsabili della struttura accreditata ospitante, deve attivare o ripristinare presso l'INPS l'erogazione delle prestazioni e indennità spettanti per l'assistenza. L'utente deve, altresì, provvedere al pagamento della quota sociale con il versamento anche degli eventuali arretrati percepiti dalla data di decorrenza dell'istanza di ammissione al beneficio.

3. Nel caso dell'utente minorenni accolto a regime residenziale, qualora il reddito annuale ISEE del nucleo familiare sia inferiore alla soglia prevista con le modalità di cui all'articolo 6, il Comune copre la quota di compartecipazione dell'utente per l'intero importo, detraendo l'indennità di accompagnamento ed eventuali altri assegni percepiti per l'assistenza del minore, che concorrono al pagamento della compartecipazione, fermo restando il diritto alla quota garantita, di cui al comma 1. Nel caso di superamento della soglia minima, si applica la compartecipazione del relativo scaglione di reddito ISEE. La compartecipazione dell'utente minorenni non si applica nel caso di ricovero disposto dall'Autorità giudiziaria.

#### Art. 8

(Compartecipazione per le prestazioni in regime semiresidenziale)

1. La determinazione della quota per il regime semiresidenziale per l'utente adulto va effettuata tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 6 e dall'atto di indirizzo applicativo, di cui al comma 3 dell'articolo 6, secondo il relativo scaglione di reddito.
2. Nel caso dell'utente minorenni accolto in regime semiresidenziale, qualora il reddito annuale ISEE del nucleo familiare sia inferiore alla soglia stabilita secondo le modalità dell'articolo 6, il Comune copre la quota di compartecipazione dell'utente per l'intero importo.

#### Art. 9

(Modalità di richiesta di compartecipazione dell'utente al Comune)

1. L'utente, assistito dalla Struttura accreditata ospitante, da un familiare (nel caso del minore da chi esercita la potestà), dal tutore/amministratore di sostegno, al fine di ricevere l'eventuale contributo da parte del Comune, deve presentare al proprio Comune di residenza, entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del ricovero presso la Struttura accreditata, apposita istanza di compartecipazione, presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica dell'ISEE, al fine di stabilire la quota di compartecipazione alla spesa. L'utente è tenuto altresì a dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, al Comune di residenza e alla Struttura accreditata ospitante, tutte le indennità previdenziali e assistenziali percepite per le finalità di assistenza e il loro relativo ammontare.
2. L'utente, per il quale è già intervenuta la presa in carico alla data di entrata in vigore dei Decreti relativi alla compartecipazione, è comunque tenuto a presentare la richiesta di cui al comma 1 entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. I Comuni, gli Ambiti Territoriali Sociali e le Strutture sanitarie e socio sanitarie ospitanti provvedono a tal fine a fornire adeguata e ampia informazione agli utenti e ai familiari.
3. Il Comune, sulla base della documentazione presentata, anche con l'assistenza dell'A.T.S. e della rete di collaborazione definita dall'articolo 4, accerta l'effettiva sussistenza del diritto alla compartecipazione procede al calcolo delle relative quote. Nel caso di ritardo nella presentazione delle istanze da parte degli utenti rispetto ai termini stabiliti, la quota di compartecipazione a carico del Comune decorre a partire dalla data di effettiva presentazione dell'istanza.

#### Art. 10

(Modalità di fatturazione da parte della Struttura accreditata ospitante)

1. Le strutture accreditate ospitanti che erogano le prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale sono tenute a fatturare:

- a) la quota di competenza del Servizio Sanitario Regionale alla ASL territorialmente competente, stabilita secondo le tariffe di cui all'art. 3;
  - b) la quota sociale direttamente all'utente per quanto concerne la quota da lui dovuta con il calcolo di cui ai precedenti articoli;
  - c) la quota sociale restante direttamente al Comune, con la puntuale indicazione dell'utente cui è riferita la fatturazione, dei giorni effettivi di assistenza erogata, della tipologia di quota applicata e degli importi fatturati ai sensi delle lettere a) e b).
2. Il Comune verifica con la ASL, nella quale è ubicata la struttura accreditata ospitante, se l'utente ha fruito delle prestazioni per le quali è dovuta la contribuzione.
  3. Il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Giunta Regionale emana specifica circolare applicativa sulle modalità di fatturazione delle prestazioni della Struttura accreditata ospitante e sulle modalità di rendicontazione dei Comuni e degli A.T.S.

#### Art. 11

(Concorso alla spesa dei comuni da parte della Regione)

- 1) La Regione Abruzzo garantisce, dall'1 gennaio 2015, il contributo ai comuni pari al 100% della spesa cui sono tenuti per la compartecipazione alle prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale, di cui alla l.r. 37/2014.

#### Art. 12

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Nelle more dell'effettivo completamento del processo di riconversione delle strutture residenziali e semiresidenziali e a seguito delle problematiche derivanti dall'applicazione del nuovo ISEE, la Giunta Regionale, per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2015, coprirà per l'intero importo la quota di compartecipazione posta a carico dell'utente/Comune dai Decreti del Commissario ad Acta.
2. La Giunta Regionale garantisce, dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 l'anticipo ai Comuni del 100% della spesa

effettivamente accertata per la compartecipazione alle prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale, di cui alla l.r.37/2014.

3. La spesa di cui al precedente comma 1 è imputata al capitolo di spesa n. 71576 - U.P.B. 13.01.005 -denominato "Fondo regionale per il sostegno alle prestazioni di assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale", di cui alla l.r. 37/2014.
4. Il presente regolamento si applica per la compartecipazione alla spesa sostenuta dagli utenti residenti nei Comuni della Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 4, e ospitati in strutture sanitarie e socio sanitarie accreditate residenziali e semiresidenziali aventi sede sul territorio della Regione Abruzzo.
5. Per le medesime prestazioni erogate in strutture extra regionali, a favore di cittadini residenti nei Comuni della Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 4, la Regione concorrerà al pagamento con le modalità di cui al presente regolamento e comunque nel limite massimo delle tariffe previste dalla disciplina regionale vigente nel luogo di assistenza e cura.
6. L'applicazione del presente regolamento è limitata al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2015.
7. Il Dipartimento per la Salute e il Welfare, previo parere della competente Commissione consiliare, definisce le modalità applicative del presente regolamento con appositi atti e circolari.

L'Aquila 5 agosto 2015

IL PRESIDENTE

**Dott. Luciano D'Alfonso**

---



---

DETERMINAZIONI

---

**DIRETTORIALI**

DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE 14.08.2015 n. DRG/87  
**Modifica Avviso per il conferimento di incarichi dirigenziali della Giunta Regionale pubblicato sul BURAT Speciale n. 75 del 07.08.2015.**

#### IL DIRETTORE REGIONALE

**VISTA** la L.R. 14.09.99 n° 77 e ss.mm. e ii, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 650 del 28.7.2015 con la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Disciplinare di cui alla D.G.R. n. 360 2015, l'Avviso del Direttore Generale, allegato al provvedimento medesimo, per il conferimento di incarichi dirigenziali per le posizioni ancora vacanti;

**RILEVATO** che in appendice al predetto Avviso è riportato l'elenco dei Servizi, della struttura amministrativa della Giunta regionale, vacanti alla data di approvazione del medesimo;

**CONSIDERATO** che l'Avviso con la relativa documentazione è stato pubblicato sul BURAT Speciale n. 75 del 07.08.2015 nonché, in pari data, sul sito della Regione Abruzzo, al fine di darne pubblicità e far decorrere i termini fissati, sia in delibera di Giunta che nell'atto del Direttore Generale, alla data del 31 agosto 2015;

**TENUTO CONTO** che, successivamente alla pubblicazione degli atti predetti, nell'ambito della Struttura amministrativa della Giunta regionale sono intervenute alcune modificazioni in ordine al numero delle posizioni vacanti alla data di adozione della D.G.R. n. 650 del 28.7.2015

**PRESO ATTO** che due delle predette posizioni vacanti sono state ricoperte con dirigente titolare, creando la contestuale vacanza delle posizioni lasciate libere ed un'ulteriore posizione dirigenziale si è resa vacante a seguito del collocamento a riposo di una unità di personale dirigenziale;

**DATO ATTO** che gli ulteriori Servizi resisi vacanti, ricompresi nei Dipartimenti indicati, risultano essere i seguenti:

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

- DPC029 - Servizio Prevenzione dei Rischi di PC

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

- DPD023 - Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo (Sede Avezzano)

Dipartimento per la Salute e il Welfare

- DPF002 - Servizio Innovazione e Investimenti Patrimonio Tecnologie Sanitarie HTA

**DATO ATTO**, altresì, che i Servizi non più vacanti perché ricoperti con dirigenti titolari risultano essere i seguenti:

Direzione Generale della Regione

- DRG003 - Servizio Verifica Attuazione Programma di Governo e URP

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

- DPC018 - Servizio Genio Civile L'Aquila

**RAVVISATA** la necessità di dover apportare modifiche all'elenco predetto, allegato all'Avviso pubblicato sul BURAT Speciale n. 75 del 07.08.2015, al fine di rappresentare l'effettiva consistenza, alla data odierna, delle posizioni dirigenziali vacanti nei confronti delle quali i soggetti interessati, come previsto al punto IV dell'Avviso stesso, possono presentare la propria candidatura;

**RITENUTO** di dover procedere in merito e, pertanto, di modificare, nel senso sopra rappresentato, l'elenco dei Servizi vacanti allegato all'Avviso citato e di provvedere a darne comunicazione agli interessati mediante pubblicazione sul BURAT e sul sito della Regione;

**RAVVISATA** la necessità, per ragioni di pubblico interesse determinate dall'esigenza di consentire agli interessati un più ampio margine di conoscenza delle modifiche intervenute, di esercitare la facoltà di prorogare il termine per la presentazione delle domande, come previsto al punto VI dell'Avviso;

**RITENUTO**, pertanto, di stabilire alla data del 7 settembre 2015 il termine di presentazione delle domande riferite alla procedura in argomento;

**DETERMINA**

Per quanto esposto in narrativa:

- **di modificare** l'elenco dei Servizi vacanti reso in appendice all'Avviso del Direttore Generale, allegato al provvedimento di Giunta regionale n. 650 del 28.7.2015 pubblicato sul BURAT Speciale n. 75 del 07.08.2015 nonché, in pari data, sul sito della Regione Abruzzo;
- **di integrare** l'elenco delle posizioni dirigenziali vacanti, verso cui i soggetti interessati possono presentare la propria candidatura, con i seguenti n. 3 Servizi resisi vacanti successivamente alla pubblicazione dell'Avviso predetto:  
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
  - DPC029 - Servizio Prevenzione dei Rischi di PCDipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
  - DPD023 - Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo (Sede Avezzano)Dipartimento per la Salute e il Welfare
  - DPF002 - Servizio Innovazione e Investimenti Patrimonio Tecnologie Sanitarie
- **di eliminare** dall'elenco delle posizioni dirigenziali vacanti, di cui all'Avviso medesimo, le seguenti n. 2 posizioni dirigenziali ricoperte successivamente alla pubblicazione dell'Avviso predetto:  
Direzione Generale della Regione
  - DRG003 - Servizio Verifica Attuazione Programma di Governo e URPDipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
  - DPC018 - Servizio Genio Civile L'Aquila
- **di prorogare**, per ragioni di pubblico interesse, la scadenza per la presentazione delle domande di cui all'Avviso pubblicato sul BURAT Speciale n. 75 del 07.08.2015 alla data del 7 settembre 2015;
- **di stabilire**, ai sensi e per gli effetti del Disciplinare adottato con DGR n. 360 del 15.5.2015, che il presente atto sia pubblicato sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione;

- **di inviare** il presente atto al Servizio Risorse Umane del Dipartimento Risorse e Organizzazione;

IL DIRETTORE GENERALE  
**Avv. Cristina Gerardis**

---

DIPARTIMENTO TRASPORTI, MOBILITA',  
TURISMO E CULTURA

DETERMINAZIONE 08.07.2015 n. DPE/97  
**L.R. n. 6 dell'8/02/05 - Art. 183 - Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili. - Piano di riparto dei contributi anno 2014**

**IL DIRETTORE REGIONALE**

**VISTA** la L.R. 13/01/2014, n° 7 - Legge Finanziaria Regionale 2014;

**VISTA** la L.R. 13/01/2014, n° 8 - Bilancio di previsione 2014 che prevede uno stanziamento di € 40.000,00 sul capitolo 91470 U.P.B. 10.01.003;

**VISTO** l'art. 183 della L.R. n° 6/05 - (Legge Finanziaria Regionale 2005) - "Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili";

**VISTO** che la Regione Abruzzo contribuisce a sostenere le iniziative realizzate nel proprio territorio dalle strutture territoriali provinciali e regionali del CIP (Comitato Italiano Paraolimpico), dalle Società sportive dilettantistiche, dalle Associazioni e dagli organismi sportivi ad esso affiliati, operanti nella Regione, le quali partecipano alle attività federali agonistiche e promozionali garantendo la partecipazione di persone diversamente abili alla pratica sportiva;

**CONSIDERATO** che il comma 7 del soprarichiamato articolo 183 - così come modificato ed integrato dall'articolo 4, comma 2 della L.R. 15/2009 - dispone che la Giunta Regionale con proprio atto, entro il 31 ottobre di ogni anno, stabilisce i criteri per il riparto dei contributi, individuando i soggetti beneficiari e la corrispondente misura dei benefici regionali previo parere della competente Commissione consiliare;

**RICHIAMATA** la DGR n. 736/P dell' 11/11/2014 con la quale è stato approvato il "Disciplinare per la concessione dei contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili - anno 2014" e il relativo parere favorevole n. 4/P/14 reso dalla

V Commissione Consiliare nella seduta del 22 gennaio 2015 e trasmesso all'ex Servizio Sistemi locali e Programmazione dello sviluppo montano - Sport con nota prot. n. 41712 del 17.2.2015;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. DB13/230 del 13/11/2014, con la quale, per le finalità di cui all'art. 183 della L.R. 8/02/2005, n° 6 e s.m.i., è stata impegnata la complessiva somma di € 40.000,00 sul capitolo di spesa 91470, U.P.B. 10.01.003- impegno n. 3150/2014- in favore dei soggetti di seguito riportati che, entro e non oltre il 30 settembre 2014, hanno presentato domanda di contributo e, in quanto tali, beneficiari determinabili del contributo stesso:

<b>N</b>	<b>Soggetti che hanno presentato domanda entro e non oltre il 30.09.2014</b>	<b>Legale rappresentante</b>	<b>Sede</b>	<b>Federazione</b>	<b>Piano finanziario preventivo (€)</b>
1	ASD Tennis Club Sulmona	Bonasia Giancarlo	Via Salvo d'Acquisto, 1 - Sulmona (AQ)	FIT	45.900,00
2	ASD Nuoto Disabili Sulmona	De Baptistis Pasquale	Loc. Incoronata - Sulmona (AQ)	FISD/CIP	13.250,00
3	ASD Teate 88 ENS	Di Stefano Andrea	Via per Popoli, 291 - Chieti	FISD/CIP	22.900,00
4	A.S. Dea Chieti	Tosé Anna Maria	Via Don Minzoni, 45/B - Chieti	FISD/CIP	15.000,00
5	CIP Comitato Italiano Olimpico	Zuccharini Franco	Via Don Minzoni 45/B - Chieti	FISD/CIP	12.000,00
6	Polisportiva. "...Vita e Sport"	Crocetti Ugo	Via Degli Agostiniani, 52 - Chieti	FIS/DIR	23.000,00
7	ASD Polisportiva Silenziosa Adriatica	Cappelli Massimo	Via Conte di Ruvo, 30 - Pescara	FSSI	5.450,00
8	ASD Dimensione Volontario	Di Sante Pasquale	C.da S. Caterina Roseto degli Abruzzi TE	FIB/FISDIR	7.970,00
9	ASD E.N.S. Teramo	Pallini Pierre	Via C. De Michetti, 1 Teramo	FIPSAS/FSSI	4.800,00

**ESAMINATA** la documentazione e la relativa rendicontazione trasmessa dai soggetti di cui al predetto elenco al fine di poter valutare il possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare e quantificare il relativo contributo spettante

sulla base delle spese sostenute ed ammesse a contributo;

**PRESO ATTO** che la ASD Tennis Club Sulmona non ha provveduto a trasmettere la prescritta

rendicontazione della spesa entro il termine perentorio del 31.3.2015 e pertanto, ai sensi del disciplinare approvato con la citata DGR n.736/P dell' 11/11/2014, viene esclusa dal beneficio in parola;

**VISTO** l'allegato prospetto " **all. A**" - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - con il quale, a seguito di specifica istruttoria sono stati individuati i soggetti beneficiari per le finalità di cui all'articolo 183 della L.R. n. 6/2005, anno 2014, nonché l'importo del beneficio regionale in favore di ciascuno di essi ripartito in applicazione dei criteri contenuti nel Disciplinare di cui alla DGR n. 736/P dell' 11/11/2014;

**VISTA** la L.R. 77/99, in particolare l'art. 23;

**VISTA** la legge regionale 25/03/2002, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

**DATO ATTO** che il Direttore del Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

#### **DETERMINA**

per quanto esposto in premessa

1. **di individuare** quali beneficiari per le finalità di cui all'articolo 183 della L.R. n. 6/2005, anno 2014, i soggetti elencati nell'allegato prospetto, per l'importo del beneficio regionale in favore di ciascuno di essi ripartito in applicazione dei criteri

contenuti nel Disciplinare di cui alla DGR n. 736/P dell' 11/11/2014 ed indicato nella colonna "beneficio regionale" - "All. A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **di dare atto** che, ai fini della copertura finanziaria, i contributi assegnati trovano capienza nell'impegno n. 3150/2014, assunto sul capitolo di spesa 91470 U.P.B. 10.01.003 del bilancio regionale di previsione esercizio finanziario 2014 in esecuzione della determinazione dirigenziale n. DB13/230 del 13/11/2014;
3. **di provvedere**, con successivi atti, a predisporre tutti gli adempimenti connessi e conseguenti di competenza, secondo quanto disposto nel Disciplinare di cui alla DGR n. 845/P/2013;
4. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T., nonché, per una più immediata fruizione di notizie e documentazione, sul sito internet della Regione.
5. **di inviare** copia del presente provvedimento:
  - a) al Servizio Ragioneria Generale della Regione Abruzzo;
  - b) al Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura ai sensi dell'art. 16, comma 11, L.R. 7/2002.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
**Dott. Giancarlo Zappacosta**

Segue Allegato

L.R. 6 e 7 del 30/04/09 - Art. 183 - L.R. n° 6/05 - "CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA PER LE PERSONE DISABILI"  
 ANNO 2014 -

Allegato "A"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
n. prat.	Denominazione	Legale Rappresentante	Indirizzo	C.A.P.	Comune	Fed. Sportiva	piano finanziario 2014 €	Contributo massimo concedibile (100%)	Consuntivo spese €	Contributo assegnato €
1	A.S.D. Nucleo Disabili Sulmona	De Baptistis Pasquale	loc. Incoronata	67039 Sulmona	Sulmona	FISDIR/CIP	13.250,00	13.250,00	7.832,46 €	6.178,24
2	A.S.D. Teale 88 Ens	Di Stefano Andrea	Via per Popoli, 291	66100 Chieti	Chieti	FSSI/CIP	22.900,00	22.900,00	4.218,97 €	3.327,92
3	Polisportiva Vita...e Sport	Crocetti Ugo	Via degli Agostiniani 14	66100 Chieti	Chieti	FISDIR/CIP	23.000,00	23.000,00	17.192,51 €	13.561,51
4	A.S. Dea Chieti	Tosè Anna Maria	Via Don Minzoni, 45/B	66100 Chieti	Chieti	FISDIR/CIP	15.000,00	15.000,00	4.062,12 €	3.204,20
5	CIP Comitato Italiano Olimpico	Zuccarini Franco	Via Don Minzoni, 45/B	66100 Chieti	Chieti	FISD/CIP	12.000,00	12.000,00	4.442,84 €	3.504,50
6	A.S.D. Polisportiva Silenziosa Adriatica	Cappelli Massimo	Via Conte di Ruvo, 30	65127 Pescara	Pescara	FSSI	5.450,00	5.450,00	2.558,70 €	2.018,30
7	A.S.D. Dimensione Volontario	Di Sante Pasquale	c.da S. Caterina snc	65129 Roseto degli Abr.	Roseto degli Abr.	FIB/FISDIR	7.970,00	7.970,00	4.983,01 €	3.930,59
8	A.S.D. ENS Teramo	Palini Pierre	c.so De Michetti, 1	64100 Teramo	Teramo	FIPSAS	4.800,00	4.800,00	5.419,30 €	4.274,74
									50.710,01 €	40.000,00

Il Direttore del Dipartimento  
 (dott. Gianfranco Zappacosta)



**DIRIGENZIALI**

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,  
GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE  
AMBIENTALI GESTIONE EX COMMISSARIO  
DELEGATO DI CUI ALL'O.P.C.M. N. 3643 DEL  
16/01/2008 DECRETO COMMISSARIALE N. 68  
DEL 31/12/2011  
*SERVIZIO TECNICO REGIONALE LL.PP.*

DETERMINAZIONE 13.07.2015 n. DC17/17  
**Interventi urgenti sistema di raccolta delle  
acque meteoriche mediante opere di  
urbanizzazione ambiti vari via Mazzini ed  
altri della città di Alba Adriatica. Riduzione  
del rischio idraulico gravante su via Mazzini  
attraverso azioni sulle aree di influenza: a  
monte autostrada A14, a monte SS 16, a  
monte via Roma, a valle via Roma. PRIMO  
LOTTO II Stralcio - CUP:  
C92G11000240005; CIG: 5687857813.  
Determinazione liquidazione saldo  
indennità di esproprio Sig. CHIARUGI  
Corrado.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Omissis

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente richiamate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **di dare atto** che con Determinazione n. DC17/41 del 03.09.2014 è stato disposto di impegnare, a favore delle ditte espropriande, individuate nell'allegato "A" della determina dirigenziale n. DC17/17 del 16.04.2014, la complessiva somma di Euro 40.000,00 sul capitolo di spesa n. 152124/01/C, codice di bilancio 05.02.002 codice SIOPE 2323 del bilancio 2014 (impegno n. 2730/2014) ai fini dell'erogazione delle indennità spettanti ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 327/2001;
2. **di disporre** ai sensi dell'articolo 20 comma 8 del *D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327* il pagamento del saldo

dell'indennità definitiva di esproprio oltre dell'indennità aggiuntive, alla suddetta ditta catastale concordataria come di seguito indicato:

Ditta 1) - N. piano 2

1) CHIARUGI Corrado nato ad Ascoli Piceno il 08.11.1927 (CHR CRD 27S08 A462S) e residente in Alba Adriatica (TE) in via Roma, 162 - Proprietà per 1/1;

saldo da pagare ammontante ad Euro 7.000,00 (Euro settemila/00);

3. **di liquidare** al Sig. CHIARUGI Corrado citato la somma di Euro 7.000,00 (Euro settemila/00) con le modalità riportate nel modello di pagamento allegato, a valere sull'impegno n. 2730/2014 sul capitolo di spesa n. 152124/01/C, codice di bilancio 05.02.002 codice SIOPE 2323 del bilancio 2014 ai fini dell'erogazione delle indennità spettanti ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 327/2001, giusta determina n. DC17/41 del 03.09.2014;
4. **autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento mediante bonifico bancario a favore della ditta catastale citata con le modalità riportate nel modello di pagamento allegato, per il corrispondente importo indicato al precedente punto 2);
5. **che la complessiva** somma di € 7.000,00 verrà detratta alla voce B4) "Acquisizione aree o immobili" del quadro economico di progetto;
6. **dare atto** che ai sensi dell'art. 35 del DPR 327/2001 le somme da liquidare **non sono soggette alla ritenuta del 20%** a titolo d'imposta trattandosi di aree che non ricadono, nel vigente P.R.G. del Comune di Alba Adriatica (TE), all'interno delle zone omogenee tipo A-B-C-D di cui al D.M. 2.4.1968;
7. **la presente** determinazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l'indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il

terzo l'indennità di esproprio resta fissa e invariabile nella misura della somma liquidata;

8. **di dare atto** che il presente pagamento, in quanto corresponsione di indennità a seguito di procedure espropriative – asservimento, di aree destinate a “Riduzione del rischio idraulico gravante su via Mazzini attraverso azioni sulle aree di influenza: a monte autostrada A14, a monte SS 16, a monte via Roma, a valle via Roma. PRIMO LOTTO II Stralcio” non è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria in quanto non rientrante tra i soggetti della “filiera delle imprese” previsto dal comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, come interpretata dall’Autorità della Vigilanza Contratti Pubblici con le determinazioni n. 8 del 18 novembre e n. 10 del 22 dicembre del 2010 e successive modifiche e interpretazioni;
9. **di pubblicare**, prima della trasmissione al Servizio Ragioneria ai sensi e per gli effetti di quanto disposto nel D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, la presente determinazione sul sito web della Giunta Regionale – sezione trasparenza valutazione e merito – Amministrazione Aperta.

---

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Ing. Pasquale Di Meo**

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,  
GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE  
AMBIENTALI

*SERVIZIO TECNICO REGIONALE LL.PP.*

DETERMINAZIONE 14.07.2015 n. DC17/18  
**Centro Smistamento Merci della Marsica – Opere di completamento del Centro Smistamento Merci della Marsica. Causa civile per opposizione alla stima ex D.P.R. 8.06.2001 n. 327. DETERMINA SVINCOLO DEPOSITO INDENNITA’ da sentenza – Ditta catastale Di Cosimo Antonio.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente richiamata costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:

1. **di autorizzare**, con il presente provvedimento, lo svincolo in favore della Ditta catastale **Di Cosimo Antonio** nato a Massa d’Albe il 22.01.1955 e residente a Pescara in Via regina Elena n. 74, dell’importo complessivo di Euro 27.222,89 per come calcolata in premessa, a seguito della sentenza n. 3/2015 la Corte d’Appello de L’Aquila, già depositata presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di L’Aquila - Servizio Depositi Definitivi L’AQUILA - **Apertura deposito definitivo Numero 1259238**, a titolo di indennità di esproprio dei terreni siti in tenimento del Comune di Avezzano (AQ) al foglio 91 mappale 732 ex 45
2. **che come risulta** dalla richiamata determina n. DC17/13 del 27/03/2014, la particella n. 732 ex n. 45 del foglio 91, censita nel Catasto terreni del Comune di Avezzano (AQ) è ricadente in Zona F2.2 Servizi pubblici e privati d’interesse generale ecc. e che pertanto le indennità di esproprio in questione ad essa riferite, non sono soggette al regime fiscale di cui all’art. 35 del D.P.R. 327 del 2001;
3. **la presente determinazione** sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l’indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

---

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Ing. Pasquale Di Meo**

---

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO  
INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA  
COSTA, PROTEZIONE CIVILE  
SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE

DETERMINAZIONE 12.12.2014 n. DC31/308  
**Legge 11/1/1996, N. 23 - Legge  
27/12/2006, n. 296, art. 1, comma n. 625 -  
L.R. 28/12/2006, n. 47, art. 1 comma 48 -  
Piano triennale 2007/2009 - Revoca di  
contributi a seguito di rinuncia degli Enti e  
mancata realizzazione degli interventi  
finanziati - Disimpegno delle relative  
somme.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Omissis

**DETERMINA**

per le motivazioni specificate nella narrativa del  
presente Provvedimento che qui si richiamano

1. **di revocare** i contributi concessi nei Piani annuali di attuazione 2008 e 2009 del Programma triennale 2007/2009 di edilizia scolastica, approvato con Delibera di Giunta n.1012 del 23/10/2007, agli Enti elencati nella tabella sotto riportata, in quanto gli stessi hanno comunicato di non procedere alla realizzazione dei lavori finanziati e di rinunciare al contributo:

Piano annuale	ENTE	PRO V	LAVORI	Contributo assegnato		Estremi comunicazione rinuncia
				Quota Stato cap. 152006	Quota Regione cap. 152303	
2008	CUGNOLI	PE	Adeguamento alle norme edificio sede scuola elementare e materna	19.583,33	19.583,33	Prot. 5498 del 30/07/2014
2008	CUGNOLI	PE	Adeguamento alle norme edificio sede scuola media	19.583,33	19.583,33	Prot. 5499 del 30/07/2014
2008	TARANTA PELIGNA	CH	Adeguamento alle norme edificio sede scuola materna	29.500,00	29.500,00	Prot. 1210/X del 27/04/2012
<b>Totale da disimpegnare per l'annualità 2008</b>				<b>68.666,66</b>	<b>68.666,66</b>	
2009	TRASACCO	AQ	Adeguamento alle norme edificio sede scuola materna in via Roma	19.996,32	19.996,32	Prot. 5080/rif del 19/06/2014
2009	TRASACCO	AQ	Adeguamento alle norme edificio sede scuola Media "Muzio Fabonio"	57.000,00	57.000,00	Prot. 4998/rif del 19/06/2014
<b>Totale da disimpegnare per l'annualità 2009</b>				<b>76.996,32</b>	<b>76.996,32</b>	

2. **di dare atto** che i contributi sopra specificati, sono riferiti alla quota a carico dei fondi regionali iscritti, ai sensi della L.R. 47/2006, art. 1 comma 48, sul capitolo di spesa 152006 UPB 10.02.001 e alla quota a carico dei fondi statali di cui alla L. 296/2006, art. 1 c. 625, iscritti sul capitolo di spesa 152303 UPB 10.02.001, nelle corrispondenti annualità di finanziamento;
3. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale a provvedere ai relativi disimpegni come di seguito specificato:
- **€68.666,66** sul capitolo 152303/R/2008 – imp. n. 6436 assunto con determinazione n. DC8/403 del 28/11/2008;
  - **€68.666,66** sul capitolo 152006/R/2009 – imp. n. 1545 assunto con determinazione n. DC8/58 del 13/05/2009;
  - **€ 76.996,32** sul capitolo 152303/R/2009 – imp. n. 5009 assunto con determinazione n. DC8/234 del 14/12/2009;
  - **€ 76.996,32** sul capitolo 152006/R/2009 – imp. n. 5008 assunto con determinazione n. DC8/235 del 14/12/2009;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento riveste il carattere dell'urgenza e dell'indifferibilità, atteso che le operazioni contabili di cui sopra vanno definite entro la fine dell'esercizio finanziario in corso, al fine di permettere la reiscrizione sul bilancio 2015, quali economie vincolate, delle quote statali di cui si dispone il disimpegno;
5. **di pubblicare**, prima della trasmissione al Servizio Ragioneria ai sensi e per gli effetti di quanto disposto nel Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, la presente Determinazione dirigenziale sul sito web della Giunta Regionale – sezione Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione aperta;
6. **di pubblicare** il presente Provvedimento sul BURA ai fini della notifica agli Enti interessati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Vacat)  
IL DIRETTORE REGIONALE  
**Ing. Pierluigi Caputi**

DIREZIONE TRASPORTI, MOBILITA', TURISMO  
E CULTURA  
*SERVIZIO RETI FERROVIARIE, VIABILITA',  
SICUREZZA STRADALE  
ED IMPIANTI FISSI*

DETERMINAZIONE 21.07.2015 n. DE9/54

**L.R. 24/2005, proroga dell'autorizzazione al pubblico esercizio della seggiovia "Aremogna - Pizzalto" in favore della CO SKY S.r.l., in Comune di Roccaraso (AQ).**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Omissis

**DETERMINA**

- **di prorogare** l'autorizzazione al pubblico esercizio rilasciate, ai sensi della L.R. 24/05 per il sottoelencato impianto funiviario, con piste da sci (censite ed autorizzate dall'art.52 della L.R. 24/2005) ed infrastrutture accessorie, a favore del gestore CO SKY S.R.L. con sede legale a Roma 00136 in Via Ruggiero Fiore n°3 e unità operativa in Via Aremogna n°12 a Roccaraso (AQ):

TIPOLOGIA IMPIANTO	DENOMINAZIONE	QUOTE S.l.m.	Data scadenza Autorizzazione regionale pubblico esercizio
Seggiovia Esapos	"Aremogna - Pizzalto"	1485 - 1857	Fine stagione invernale 2015/2016

nel rispetto delle condizioni stabilite nel contratto di affitto di ramo d'azienda del 08/11/2013, e con durata fino al termine della stagione invernale 2015/2016;

- **di subordinare** la presente autorizzazione all'inoltro alla Direzione Trasporti dopo la data del 31/12/2015: della quietanza di avvenuto pagamento, per il 2016, della rata annuale relativa al contratto di assicurazione n°321.014/0000902625 della Vittoria Assicurazioni Agenzia di

Franravilla al Mare (CH) o, se nel frattempo cambiata, della nuova polizza;

- **di inviare** il presente atto alla CO SKY S.R.L., e per conoscenza alla PIZZALTO S.p.A., al Comune di Roccaraso (AQ), al Direttore di Esercizio ing. Marco Cordeschi, all'USTIF di Roma ed alla Sezione USTIF di Pescara;
- **di inviare** la presente disposizione al Servizio Gabinetto di Presidenza - Ufficio B.U.R.A. per la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Maria Antonietta Picardi**

---

---

**ATTI DELLO STATO**

---

**CORTE COSTITUZIONALE****Sentenza n. 158 del 24 giugno 2015****CORTE COSTITUZIONALE**

Sentenza n. 158 del 24 giugno 2015 relativa al giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni"), nonché, specificamente, dell'art. 1, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro	CRISCUOLO	Presidente
- Paolo	GROSSI	Giudice
- Giorgio	LATTANZI	"
- Aldo	CAROSI	"
- Marta	CARTABIA	"
- Mario Rosario	MORELLI	"
- Giancarlo	CORAGGIO	"
- Giuliano	AMATO	"
- Silvana	SCIARRA	"
- Daria	de PETRIS	"
- Nicolò	ZANON	"

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni"), nonché, specificamente, dell'art. 1, comma 1, lettera b) della

medesima legge regionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9-11 giugno 2014, depositato in cancelleria il 17 giugno 2014 ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2014.

*Omissis*

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.

Presidente Alessandro CRISCUOLO

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015

## PARTE II

## Avvisi, Concorsi, Inserzioni

DIREZIONE RISORSE ED ORGANIZZAZIONE  
SERVIZIO GESTIONE BENI MOBILI SERVIZI E ACQUISTI**Avviso di appalto aggiudicato relativo alla gara Servizio Integrato di ritiro e fornitura di materiale di consumo per apparecchiature informatiche****AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI****Forniture**

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

**SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

- I. 1) **Denominazione e indirizzo ufficiale dell'amministrazione aggiudicatrice:** Regione Abruzzo – Giunta Regionale, Servizio responsabile: Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi ed Acquisti, via Leonardo da Vinci 6, I-67100 L'Aquila. Tel.: 08 62 36 31. fax: 08 62 36 33 47.  
Posta elettronica: [francesca.santini@regione.abruzzo.it](mailto:francesca.santini@regione.abruzzo.it).  
Indirizzo Internet (URL): <http://gare.regione.abruzzo.it>
- 2) **Tipo di amministrazione aggiudicatrice:** Livello regionale/locale.

**SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO**

- II. 1) **Tipo di appalto:** : Forniture. CPV 30125100-2, 3019213-6
- 6) **Descrizione/oggetto dell'appalto:** servizio integrato di ritiro e fornitura di materiale di consumo per apparecchiature informatiche–CIG 5995955298 - Determina a contrarre n. DD27/405 del 18.11.2014
2. 1) **Valore totale stimato:** Euro 1.100.000,00 IVA esclusa

**SEZIONE IV: PROCEDURE**

- IV. 1) **Tipo di procedura:** Aperta.
- 2) **Criteri di aggiudicazione:** prezzo più basso Art. 82 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

**SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

- V. 1) **Aggiudicazione e valore dell'appalto**
  - 1.1) **Nome e indirizzo del prestatore di servizi ed importi ai quali è stato aggiudicato l'appalto:** Tecnolinea srl – via Pascoli Z.I. Ripoli – Mosciano S. Angelo (TE)
  - 1.2) **Importo di aggiudicazione Euro 700.615,68 IVA esclusa**

**SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI**

- VI. 1) **Avviso non obbligatorio:** NO
- 3) **Data di aggiudicazione:** 22.07.2015
- 4) **Numero di offerte ricevute:** 2.
- 7) **Altre informazioni:** Responsabile del procedimento di gara: ing. Francesca Santini  
Provvedimento di aggiudicazione del Dirigente del Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi ed Acquisti n. 07/DPB004 del 22.07.2015  
Data di invio alla GUUE: 29.07.2015

Il Dirigente (Dott. Roberto Gaudieri)

DIREZIONE RISORSE ED ORGANIZZAZIONE  
SERVIZIO GESTIONE E PATRIMONIO IMMOBILIARE

**Avviso di alienazione di immobile di proprietà Regionale**

REGIONE ABRUZZO  
GIUNTA REGIONALE  
DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE  
SERVIZIO GESTIONE E PATRIMONIO IMMOBILIARE

**AVVISO DI ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' REGIONALE  
APPARTAMENTO EX AAIL, VIA COLONNA N° 49, PESCARA**

La Regione Abruzzo rende noto che intende procedere all'alienazione dell'immobile sotto indicato, di proprietà regionale, a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con le relative accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, oneri, canoni, vincoli imposti dalle vigenti leggi e diritti di qualsiasi sorta, alle condizioni sotto descritte:

Ubicazione	Descrizione del bene	Vincoli ed oneri	Condizioni di vendita
Pescara - via V. Colonna, n. 49	<p>Situato al Piano 1°, composto di ingresso, soggiorno, cucina e retrocucina, tre camere da letto, bagno e piccolo bagno, due ripostigli, un balcone sul lato di ingresso, per circa 134 mq. di superficie coperta e 7 mq. di superficie balconata; dotato di impianto di riscaldamento condominiale.</p> <p>Ricompreso in una palazzina di sei piani fuori terra per n.12 alloggi realizzata tra il 1954 e il 1957; scala condominiale, con ascensore.</p> <p><b>Dati catastali:</b> NCEU Fg. 26, Part. 57 sub 68, Cat. A/2, Classe 3, vani 8, Rendita catastale € 970,94.</p> <p><b>Stato:</b> Libero</p> <p><b>Titolo:</b> Piena proprietà</p> <p><b>APE:</b> in corso di acquisizione</p>	<p>Verifica D.Lgs 42/2004 con esito negativo del 18.12.2008.</p>	<p>Prezzo base: € 160.000,00</p>

La Regione Abruzzo procederà all'alienazione dell'immobile mediante vendita diretta.

- 1) La procedura di **vendita** sarà espletata con il metodo delle offerte in aumento rispetto al prezzo base fissato e l'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che presenterà l'offerta in aumento più elevata.
- 2) Le offerte, unitamente alla documentazione di cui al successivo punto 4, devono essere inoltrate a mezzo posta raccomandata A.R., tramite corriere o consegnate a mano, in plico debitamente chiuso e firmato sui

lombi di chiusura indirizzato alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione e Patrimonio Immobiliare, Via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 L'Aquila, con la seguente dicitura “**Avviso di alienazione immobile di proprietà regionale Appartamento ex AAII Pescara**” nonché il nome e l'esatto indirizzo del mittente.

Le offerte dovranno pervenire entro il 30° (trentesimo) giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.A. pena l'esclusione dalla procedura. Farà fede il timbro della data di ricevuta posti dal protocollo del Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare.

- a) Saranno ammessi a partecipare alla procedura tutti coloro che dimostreranno la propria capacità di impegnarsi per contratto. A tal fine, ciascuna offerta deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
- b) se si partecipa per proprio conto, dichiarazione in carta libera che attesti di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati, nonché l'inesistenza, a suo carico, di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre;
- c) se si partecipa per conto di altre persone fisiche, oltre ai documenti di cui al punto a), è necessaria anche la procura speciale in originale, scritta in carta libera, sottoscritta dal delegante e copia sottoscritta in originale del documento di riconoscimento dello stesso delegante;
- d) se si partecipa per conto di ditte individuali o società di fatto, oltre ai documenti di cui al punto a), è necessaria anche la dichiarazione in carta libera contenente le generalità della persona che ne ha la rappresentanza e che nei confronti della Ditta o Società non penda alcuna procedura fallimentare o di liquidazione;
- e) se si partecipa per conto di una persona giuridica, oltre ai documenti di cui al punto a), è necessaria anche la dichiarazione in carta libera contenente le generalità della persona che ne ha la rappresentanza, la delibera del competente organo comprovante la volontà del rappresentato di acquistare o di acquisire in locazione con opzione di acquisto. Nel caso di società commerciali è necessaria altresì la dichiarazione che attesti che nei confronti della Società non penda alcuna procedura fallimentare o di liquidazione;
- f) dichiarazione di aver preso visione dell'immobile ovvero della documentazione tecnico amministrativa relativa allo stesso e della perizia di stima agli atti dell'Amministrazione regionale prima della formulazione dell'offerta e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che regolano la presente procedura e di accettarle incondizionatamente.

**Le suddette dichiarazioni devono essere rese debitamente sottoscritte dall'offerente o dal legale rappresentante ed accompagnate da fotocopia leggibile di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.**

- 4) Ricevute tutte le offerte nei termini prescritti, il giorno 29 settembre alle 11.00 presso la sede del Servizio Gestione e Patrimonio Immobiliare in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci n. 6, si procederà all'apertura delle buste e, verificata la correttezza formale della documentazione e delle offerte, si procederà all'individuazione del miglior offerente sulla base della migliore offerta pervenuta.

- 5) Quando due o più concorrenti avanzino la stessa offerta ed esse siano valide, si procede ad una licitazione fra essi soli con il metodo delle offerte segrete. Colui che presenterà la miglior offerta sarà dichiarato miglior offerente. Ove i concorrenti che hanno prodotto la stessa offerta, o uno di essi, non fossero presenti, l'aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio.
- 6) In caso di rinuncia o qualora il contraente designato non dovesse presentarsi nel giorno fissato per la stipula del contratto di acquisto o di locazione con opzione di acquisto, decadrà da ogni suo diritto e dovrà provvedere a corrispondere a favore dell'amministrazione regionale una penale pari al 10% del prezzo offerto per la vendita. In tale evenienza la Regione Abruzzo si riserva la facoltà di designare, quale contraente, chi ha presentato la seconda migliore offerta o di attivare una nuova procedura ad evidenza pubblica.
- 7) L'atto di vendita sarà rogato in forma pubblica, dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, da parte di notaio di fiducia prescelto dall'aggiudicatario. Le spese riguardanti il rogito del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 8) Le offerte presentate sono vincolanti per l'offerente per un periodo di 180 gg. decorrenti dal termine ultimo di presentazione.
- 9) Il presente Avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione regionale la quale resta libera di decidere di non dare prosieguo alla procedura.
- 10) Ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/2003 si dichiara che i dati personali acquisiti con la presente procedura verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti ad essa connessi.
- 11) Qualsiasi informazione potrà essere richiesta presso il Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare della Giunta Regionale in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci, 6 ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

[rosa.ciucci@regione.abruzzo.it](mailto:rosa.ciucci@regione.abruzzo.it)  
[daniele.torrecchia@regione.abruzzo.it](mailto:daniele.torrecchia@regione.abruzzo.it)  
[everina.difilippo@regione.abruzzo.it](mailto:everina.difilippo@regione.abruzzo.it)  
Recapiti telefonici: 0862-363497/96

*Il Dirigente del Servizio  
(Dott.ssa Eliana Marcantonio)*

## AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO E MOLISE

## Decreto di rettifica in autotutela del 28.07.2015.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Abruzzo e Molise  
Sede di Pescara

28 LUG. 2015

Pescara, li.....

Prot. 2015/ 8136 /DRAM

## IL DIRETTORE REGIONALE

- Visto l'Avviso Pubblico - Invito ad offrire prot. n. 2015/7498/DRAM del 10/07/2015 per la locazione e concessione di n. 5 lotti appartenenti al Patrimonio e al Demanio Pubblico dello Stato;

- Vista la nota del Comune di San Salvo a firma del Sindaco pro-tempore Tiziana Magnacca, con la quale è stato richiesto l'annullamento in autotutela dell'Avviso di pubblico innanzi citato relativamente alla concessione dei terreni ubicati in Comune di San Salvo (Lotti 3, 4 e 5 dell'Avviso), per aver presentato in data 28/11/2014 con nota prot. 25814 istanza di concessione della particella 136 del foglio di mappa 1/Z del C.T. Comune di San Salvo (lotto 4) e per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 3, lett. c), del DPR 296/2005 anche relativamente alla particella 263 del foglio 1/Z (lotto 3) e alla particella 4107 foglio 2/Z (lotto 5);

- Ritenute effettivamente sussistenti le condizioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2, comma 3 del DPR 296/2005, che determinano la procedura di attribuzione dei beni dello Stato a trattativa privata;

- Preso atto delle dichiarate finalità pubbliche per le quali vengono richiesti in concessione dal Comune di San Salvo i beni di cui al lotto 3, 4 e 5 dell'Invito ad Offrire;

## DECRETA

di procedere in autotutela alla **RETTIFICA** dell'Invito ad offrire prot. n. 2015/7498/DRAM del 10/07/2015 mediante **eliminazione dei lotti n. 3, 4 e 5**, meglio descritti nel seguito:

Lotto	Comune ubicazione	Descrizione del bene	Destinazione	Durata contratto	Canone base annuo	Termine ultimo di presentazione dell'offerta	Data espletamento gara
3	San Salvo (CH)	<b>Demanio Pubblico dello Stato</b> Terreno della superficie di mq. 766 di forma regolare, a giacitura pianeggiante, allo stato incolto. È accessibile dalla strada lungomare tramite la particella 1; è delimitato da un lato dalla particella 264 e dall'altro con la particella 4159. Planimetria: Vedi allegato "C". Stato occupazionale: libero. <b>Dati catastali:</b> C.T. del Comune di San Salvo, Foglio 1/Z, particella 263 Titolo: Piena proprietà	Uso area scoperta compatibile con la destinazione turistico - ricreativa regolata dal Piano Regionale di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo di cui all'art. 6 delle L. 494/93 e disciplinato dall'art. 47 del N.T.A.	dal 01/10/2015 fino al 30/09/2021	€ 997,41 (novecentonovantasette/41)	30 luglio 2015 ore 12:00	31 luglio 2015 ore 10:00



Piazza Italia, 15 – 65121 Pescara – Tel. 085/441101– Fax. 085/4411070

e-mail: [dre.abruzzomolise@agenziademanio.it](mailto:dre.abruzzomolise@agenziademanio.it)pec: [dre\\_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it](mailto:dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it)



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Abruzzo e Molise  
Sede di Pescara

Lotto	Comune ubicazione	Descrizione del bene	Destinazione	Durata contratto	Canone base annuo	Termine ultimo di presentazione dell'offerta	Data espletamento gara
4	San Salvo (CH)	<b>Demanio Pubblico dello Stato</b> Terreno della superficie di mq. 2023 di forma regolare, a giacitura pianeggiante, allo stato incolto. È accessibile dalla strada lungomare tramite la particella 1; è delimitato da un lato dalla particella 264, e dall'altro con le particelle 167 e 265. Planimetria: Vedi allegato "D" + Stato occupazionale: libero. <b>Dati catastali: C.T. del Comune di San Salvo, Foglio 1/Z, particella 136</b> Titolo: Piena proprietà	Uso area scoperta compatibile con la destinazione turistico - ricreativa regolata dal Piano Regionale di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo di cui all'art. 6 delle L. 494/93 e disciplinato dall'art. 47 del N.T.A.	dal 01/10/2015 fino al 30/09/2021	€ 2.634,15 (duemilaseicento-trentaquattro/15)	30 luglio 2015 ore 12:00	31 luglio 2015 ore 10:00
5	San Salvo (CH)	<b>Demanio Pubblico dello Stato</b> Terreno della superficie di mq. 2065 di forma regolare, a giacitura semipianeggiante e trovasi allo stato incolto. È accessibile dalla Via E. Berlinguer; è delimitato dalle particelle 4108, 4155 e dal complesso immobiliare "Condominio Parco del Sole" Planimetria: Vedi allegato "E" Stato occupazionale: libero. <b>Dati catastali: C.T. del Comune di San Salvo, Foglio 2/Z, particella 4107</b> Titolo: Piena proprietà	Uso area scoperta compatibile con la destinazione turistico - ricreativa regolata dal Piano Regionale di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo di cui all'art. 6 delle L. 494/93 e disciplinato dall'art. 47 del N.T.A.	dal 01/10/2015 fino al 30/09/2021	€ 2.688,84 (duemilaseicento-ottantotto/84)	30 luglio 2015 ore 12:00	31 luglio 2015 ore 10:00

Per effetto di tale rettifica l'Avviso Pubblico - Invito ad offrire prot. n. 2015/7498/DRAM del 10/07/2015 si intende pertanto costituito dai soli **lotti n. 1 e n. 2**, restando inalterato e confermato tutto il resto.

SERVIZI TERRITORIALI PER  
IL PLESSO ANIZI  
DONATANGELO

Il Direttore Regionale  
Edoardo Maggini



Piazza Italia, 15 – 65121 Pescara – Tel. 085/441101 – Fax. 085/4411070

e-mail: [dre.abruzzomolise@agenziademanio.it](mailto:dre.abruzzomolise@agenziademanio.it)

pec: [dre\\_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it](mailto:dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it)

## COMUNE DI ATRI

**Avviso approvazione definitiva del nuovo piano regolatore generale del Comune di Atri.****COMUNE DI ATRI**

Provincia di Teramo

*AREA III "SERVIZI ALLA CITTA', AL TERRITORIO ED ALLE IMPRESE"***AVVISO****APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO PIANO REGOLATORE  
GENERALE DEL COMUNE DI ATRI****IL RESPONSABILE DELL'AREA III**

Vista L.R. 12 aprile 1983, n. 18 e s. m. ed i.;

**RENDE NOTO**

che con delibera di Consiglio Comunale N. 28 del 08.08.2015 è stato approvato il nuovo P.R.G. del Comune di Atri.

Atri, 10.08.2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA III

(Arch. Gino Marcone)

COMUNE DI ATRI

**Avviso approvazione definitiva del nuovo P.P.C.S. Atri Capoluogo****COMUNE DI ATRI**

Provincia di Teramo

*AREA III "SERVIZI ALLA CITTA', AL TERRITORIO ED ALLE IMPRESE"***AVVISO****APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO P.P.C.S. ATRI CAPOLUOGO****IL RESPONSABILE DELL'AREA III**

Vista L.R. 12 aprile 1983, n. 18 e s. m. ed i.;

**RENDE NOTO**

che con delibera di Consiglio Comunale N. 29 del 08.08.2015 è stato approvato il nuovo Piano Particolareggiato del Centro Storico di Atri capoluogo.

Atri, 10.08.2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA III

(Arch. Gino Marccone)

## COMUNE DI ATRI

**Avviso approvazione definitiva del nuovo P.P.P.A. di Atri.****COMUNE DI ATRI**

Provincia di Teramo

*AREA III "SERVIZI ALLA CITTA', AL TERRITORIO ED ALLE IMPRESE"***AVVISO****APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO P.P.P.A. DI ATRI.****IL RESPONSABILE DELL'AREA III**

Vista L.R. 12 aprile 1983, n. 18 e s. m. ed i.;

**RENDE NOTO**

che con delibera di Consiglio Comunale N. 30 del 08.08.2015 è stato approvato il nuovo Piano Particolareggiato del Parco Agricolo di Atri.

Atri, 10.08.2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA III

(Arch. Gino Marcone)



### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività produttive associazione dei Comuni del Comprensorio pescarese prot. n. 4274 del 29.10.2014 (pratica SUAP n. 1016/2014 dalla Ditta Scurti Domenicantonio con Sede in Spoltore, Via Valle Tornello n. 10 tesa ad ottenere il Provvedimento Autorizzatorio conclusivo per i lavori di progetto di ampliamento attività di agriturismo mediante la chiusura di un porticato esistente nel Comune di Spoltore, comportante variazione allo strumento urbanistico,interessante gli immobili censiti nel catasto fabbricato al foglio n. 19,p.lle nn. 783-786;

Premesso che il lotto di terreno in cui insisterà l'intervento identificato al N.C.T. al foglio n. 19,p.la n. 783-786 ricade nella zona di PRG normata dall'art. 24 delle N.T.A.: "E agricola";

Premesso che per la realizzazione di detto intervento è necessario operare una variante al PRG ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del DPR n. 160/2010,progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici(ex art. 5 del DPR n. 447 del 20.10.1998,così come modificato dal DPR n. 440 del 7.12.2000);

Premesso che l'art. 5 del regolamento per l'organizzazione e l'esercizio dei compiti dello Sportello Unico per le Attività produttive associazione dei Comuni del Comprensorio pescarese prevede l'avvio del procedimento mediante la presentazione di un'unica domanda;

Premesso che l'intervento in progetto sostanzialmente consiste nell'ampliamento di attività agrituristica mediante chiusura con infissi di un porticato esistente da destinare a sala ristorazione clienti al piano terra del fabbricato rurale sito in Via valle Tornello n. 10 individuato in catasto al foglio n. 19,p.la n. 783-786 ricadente in zona agricola E di PRG vigente. La destinazione d'uso attuale dell'immobile è suddivisa in:piano terra adibito a rimessa attrezzi e agricoli e piano primo adibito a residenza.

Visto che l'istanza in parola si compone dei seguenti elaborati:

- tavola n. 1-inquadramento territoriale planimetrie prospetti e sezioni, calcoli volumetrici;
- relazione tecnica e descrizione delle fasi produttive;
- descrizione delle fasi produttive inerenti l'attività di agriturismo "regina delle api";
- dichiarazione del progettista ex art. 82 del DPR n. 380/01;
- atto di provenienza Rep. n. 151698 racc. n. 32733 in data 5.11.2004;
- attestato di imprenditore agricolo professionale prot. n. RA/266189 del 26.11.2012;
- contratto di affitto di fondo rustico;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue;
- dichiarazione di conformità impianti e relative visure camerali delle Ditte esecutrici presso la C.C.I.A.;

Il Presidente del Consiglio  
 Prof. Maria Rosanna  
 [Firma]

Il Presidente del Procedimento  
 Prof. Maria Rosanna  
 [Firma]

**Considerato** che la relazione istruttoria degli uffici del IV settore tecnico prot. n. 37758 del 17.11.2014 non ha evidenziato alcuna motivazione di incompatibilità (All. 1);

**Considerato** che l'intervento in parola non contrasta con gli indirizzi di pianificazione e di programmazione del PRG vigente;

**Costatato** che a norma dell'art. 5 del regolamento SUAP di è provveduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio della domanda per la libera visione al pubblico per quindici giorni consecutivi dal 4.2.2015 al 19.2.2015, oltre che alla richiesta di affissione di manifesti murari nelle vie cittadine trasmessi alla Società concessionaria I.C.A. Tributi S.r.l. con nota prot. n. 4645 del 6.2.2015;

**Vista** la dichiarazione prot. n. 38206 del 19.11.2014 a firma del Sindaco di procedere all'avvio della procedura di variante urbanistica ai sensi dell'art. 7 del regolamento del S.U.A.P., e di sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell' art. 8 del DPR n. 160/2010 (ex comma 1 art. 5 del D.P.R. n. 447 del 20.10.1998 così come modificato dal D.P.R. n. 440 del 7.12.2000);(All. 2)

**Vista** la nota del Suap del 19.1.2015 prot. n. 201 acquisita al protocollo generale del Comune di Spoltore n. 3659 del 30.1.2015 (UTC n. 375 del 3.2.2015) con la quale il RUP ha disposto la convocazione della conferenza dei servizi ai sensi del regolamento vigente e della normativa vigente;

**Visto** che ai lavori della Conferenza dei servizi di cui sopra sono stati invitati:

- Comune di Spoltore - Ufficio tecnico;
- Comune di Spoltore,Ufficio Commercio;
- Provincia di Pescara-servizio pianificazione del territorio;
- Azienda Asl di Pescara-Dipartimento di prevenzione;
- Regione Abruzzo-servizio del genio Civile;

**Visto** il parere favorevole espresso dall'ufficio tecnico a tale soluzione progettuale con nota prot. n. 4268 del 4.2.2015;

**Viste** le successive convocazioni per la prosecuzione dei lavori della conferenza dei servizi rispettivamente:

- prot. n. 591 del 16.2.2015 acquisita al prot. gen. n. 6441 del 24.2.2015 (UTC n. 662 del 26.2.2015);
- prot. 789 del 2.3.2015 acquisita al prot. gen. n. 8451 del 10.3.2015 (UTC n. 839 del 12.3.2015);
- prot. 1097 del 23.3.2015 acquisita al prot. gen. n. 10918 del 30.3.2015 (UTC n. 1058 del 1.4.2015);
- prot. 1453 del 20.4.2015 acquisita al prot. gen. n. 14625 del 4.5.2015 (UTC n. 1413 del 5.5.2015);

**Visto** il quinto verbale della conferenza dei servizi conclusiva in data 25.5.2015 recante parere favorevole, trasmesso con nota prot. n. 1984 del 25.5.2015 ed acquisita al protocollo comunale n. 19127 dell' 8.6.2015 (UTC n. 1917 del 9.6.2015);(All. 3)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 Ing. Marco CASCIANI  


RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 Ing. Marco CASCIANI  


Visto il regolamento per l'organizzazione e l'esercizio dei compiti dello Sportello unico per le attività produttive dell'Associazione tra i Comuni della Provincia di Pescara;

Vista la Legge n. 241/90 del 7.8.1990 e smi;

Vista la Legge n. 340 del 24.11.2000;

Visto il DPR n. 160/2010 (ex comma 1 art. 5 del D.P.R. n. 447 del 20.10.1998 così come modificato dal D.P.R. n. 440 del 7.12.2000);

Vista la L.R. n. 18 del 12.4.1983 nel testo in vigore;

Visti i pareri resi ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000;

**Escono i consiglieri DILIGENTI Edoardo, ZAMPACORTA Francesco,  
CONTROGUERRA Guerino (presenti 9)**

Uditi gli interventi dei consiglieri come allegato resoconto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con votazione espressa per alzata di mano: Favorevoli n°7 , contrari nessuno, astenuti 2 (Della Torre - Cipriani)

#### DELIBERA

1- Di prendere atto delle risultanze del il quinto verbale della conferenza dei servizi conclusiva in data 25.5.2015 recante parere favorevole, trasmesso con nota prot. n. 1984 del 25.5.2015 ed acquisita al protocollo comunale n. 19127 dell' 8.6.2015 (UTC n. 1917 del 9.6.2015) e di approvare la richiesta di variante urbanistica al P.R.G. ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 447/98 ed ai sensi dell'art. 8 del DPR n.160/10;

2- Di demandare ai competenti uffici del IV Settore-tecnico le procedure di pubblicazione della presente sul B.U.R.A. e, ad avvenuta pubblicazione, della successiva redazione dell'atto di assenso al rilascio del P.U.C. da parte del SUAP;

3- Di prendere atto che tale atto deliberativo non comporta impegni di spesa.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Sig. Mayor  


Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

**IL PRESIDENTE**

F.to DI GIANDOMENICO NADA

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dr.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA

---

La pubblicazione per affissione all'Albo Pretorio della Presente deliberazione è stata iniziata oggi e continuerà per 15 giorni consecutivi fino al 14/08/2015

Spoltore, li 30/07/2015

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dr.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA

---

Per estratto conforme ad uso amministrativo.

Spoltore, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**



## TESLA GREEN POWER

## Decreto di esproprio ed asservimento di aree

## AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Protocollo n. 42335

L'AQUILA, li 04/08/2015

Costruzione di un impianto idroelettrico e delle sue opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, della potenza di concessione pari a 439,7 KW da ubicarsi nei Comuni di Pratola Peligna e Sulmona (AQ) loc. "S. Rufina".

**DECRETO DI ESPROPRIO ED ASSERVIMENTO DI AREE**  
**- DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA'**  
**PROVVISORIA**

*ex artt. 22 e 44 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327*

a favore della soc. **Tesla Green Power srl** avente sede in Via M. Grappa, n. 7 – Bergamo, beneficiario dell'espropriazione, per l'occupazione dei beni immobili ubicati nei Comuni di **Pratola Peligna e Sulmona** occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.

*Il Dirigente del Settore Genio Civile Sicurezza Espropri*

--- omissis ---

**D E C R E T A**

**Art. 1** – È approvata la determinazione urgente dell'indennità provvisoria di esproprio e asservimento sulla base della Perizia Giurata sul calcolo dell'indennità di servitù ed espropri, (elaborato 097\_D\_R1\_0) redatto dalla soc. Tesla Green Power srl ed approvato dalla Regione Abruzzo con la predetta "autorizzazione unica" n. 208 del 10/02/2015 che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;

**Art. 2** – È pronunciata a favore della soc. **Tesla Green Power srl** avente sede in Via M. Grappa, n. 7 – Bergamo, beneficiario dell'espropriazione, per la causale di cui in narrativa, l'espropriazione dei beni indicati nell'accluso elenco (Piano particellare espropri e asservimenti – TAV 3C) che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;

**Art. 3** – È pronunciato a favore della soc. **Tesla Green Power srl** avente sede in Via M. Grappa, n. 7 – Bergamo, beneficiario dell'asservimento, per la causale di cui in narrativa, l'asservimento dei beni indicati nell'accluso elenco (Piano particellare espropri e asservimenti – TAV 3C) che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;

**Art. 4** – Le ditte proprietarie che intendano accettare le indennità di esproprio loro ascritte, a norma dell'art. 22 comma 1 del DPR 327/2001, dovranno darne comunicazione al beneficiario entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente decreto. A tal uopo, dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione si intende

07/08/2015

Tesla Green Power S.r.l.  
 Via M. Grappa, n. 7  
 24121 Bergamo (BG)  
 C.F. e P. IVA 04999900166



irrevocabile. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità di esproprio sarà corrisposto prontamente, da parte del beneficiario, un acconto pari all'80% dell'indennità accettata, secondo le modalità di cui al comma 6 dell'art. 20 del T.U., previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Per il successivo pagamento diretto del saldo dell'indennità di esproprio accettata, il proprietario concordatario dovrà depositare, presso il beneficiario entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, la seguente documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene: certificazione rilasciata dall'Ufficio dei Registri Immobiliari, o anche un'attestazione notarile, da cui risulti il titolo di proprietà e l'assenza di trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi.

In mancanza della suddetta documentazione non si procederà al pagamento diretto delle indennità ma la sola indennità di esproprio verrà depositata in favore della ditta presso la Cassa Depositi e Prestiti.

In caso di rifiuto o di silenzio, le indennità di esproprio e di asservimento si intenderanno non accettate e, pertanto, il procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. Per gli effetti dell'art. 22 comma 4 del DPR 327/2001, le eventuali ditte non concordatarie sulla misura dell'indennità, entro il termine di 30 giorni dalla data di immissione nel possesso dei beni, potranno comunicare se intendano avvalersi del procedimento previsto dall'art. 21 comma 3 e ss. del DPR 327/2001 ai fini della determinazione definitiva dell'indennità loro spettante.

**Art. 5** – Sarà cura del beneficiario dell'espropriazione notificare, con le modalità dell'art. 22 nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente decreto alle ditte espropriande ed asservende, nonché agli eventuali possessori, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni. Il beneficiario darà atto dell'esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del DPR 327/2001. In ogni caso, l'esecuzione del decreto di occupazione deve aver luogo nei termini previsti dall'art. 24 del DPR 327/2001.

**Art. 6** – il presente decreto è registrato e trascritto, nei termini di legge, a cura e spese della soc. Tesla Green Power srl, beneficiario dell'espropriazione. Il beneficiario provvederà altresì a trasmettere copia del decreto registrato all'autorità espropriante e l'estratto del decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in base al disposto dell'art. 23 comma 5 del DPR 327/2001.

Responsabile Unico del Procedimento Espropriativo per l'autorità espropriante: Geom. Giuseppe. FIASCETTI – (Funzionario del Settore Genio Civile Sicurezza Espropri – Via Saragat - 67100 L'Aquila tel. 0862/299691) al quale potranno essere richiesti chiarimenti riguardo al presente atto.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing Mario PAGLIARO)**

*Elenco Ditte espropriate, asservite, occupate temporaneamente per lavori  
Comune di Sulmona (AQ)*

**Espropri**

**Ditta 1:** IAVARONE Maria Clotilde nata a SULMONA il 20/01/1942, MANCINI Barbara nata a SULMONA il 25/08/1969, MANCINI Chiara nata a POPOLI il 03/08/1978, Fg.16 P.IIa.318; **Ditta 2:** ANGELONE Anna Maria nata a SULMONA il 23/03/1941, ANGELONE Antonio nato a SULMONA il 17/06/1944, TIRABASSI Nazarena; FU

07/08/2015

Tesla Green Power S.r.l.  
Via Saragat, 4  
67100 L'Aquila (AQ)  
C.F. 01495000861



PANFILO, Fg.16 P.IIa.128 - Fg.16 P.IIa.129; **Ditta 3:** ANGELONE Anna Maria nata a SULMONA il 23/03/1941, ANGELONE Antonio nato a SULMONA il 17/06/1944, Fg.16 P.IIa.130; **Ditta 4:** LA GATTA Mary;FU VENANZIO, LA GATTA Pasquale;FU VENANZIO, LA GATTA Patricia;FU VENANZIO, PAOLELLI TREONZE Carmela;FU DOMENICO, Fg.16 P.IIa.123;

#### Asservimenti

**Ditta 1:** LA GATTA Mary FU VENANZIO, LA GATTA Pasquale FU VENANZIO, LA GATTA Patricia FU VENANZIO, PAOLELLI TREONZE Carmela FU DOMENICO, Fg.16 P.IIa.120; **Ditta 2:** DORIA Anna nata a SULMONA il 22/10/1966, DORIA Ivana nata a SULMONA il 29/03/1973, Fg.16 P.IIa.365; **Ditta 3:** CASCIANI Franco nato a SULMONA il 19/04/1968, CASCIANI Maria Assunta nata a SULMONA il 12/08/1940, CASCIANI Raffaele nato a SULMONA il 29/06/1963, TIRABASSI Giuseppina nata a SULMONA il 14/05/1940, Fg.16 P.IIa.117; **Ditta 4:** PACELLA Anna Felice nata a CASTEL DI IERI il 14/10/1951, SCHIAVO Gaetano nato a SULMONA il 08/11/1971, SCHIAVO Pasqualino nato a SULMONA il 22/03/1973, Fg.16 P.IIa.316; **Ditta 5:** DI SIMONE Palmo nato a PRATOLA PELIGNA il 07/07/1960, Fg.16 P.IIa.115; **Ditta 6:** ZATTI Aurora nata a FIRENZE il 16/09/1957, ZATTI Paola nata a FIRENZE il 17/01/1956, Fg.16 P.IIa.114; **Ditta 7:** GIANCOLA Sandra nata a L'AQUILA il 05/11/1957, MARINUCCI Concetta nata a SULMONA il 23/08/1909, Fg.16 P.IIa.110; **Ditta 8:** CASCIANELLI Raffaelina nata a SULMONA il 20/07/1928 Fg.16 P.IIa.364; **Ditta 9:** CASCIANELLI Fabio nato a Pescara il 26/06/1967, CASCIANELLI Massimo nato a Sulmona il 12/01/1962, CASCIANELLI Paolo nato a Pescara il 25/05/1972, CASCIANELLI Salvatore nato a Sulmona il 28/06/1954, DEL SIGNORE Anna nata a Sulmona il 30/07/1928 Fg.16 P.IIa.363; **Ditta 10:** DORIA Anna nata a SULMONA il 22/10/1966, DORIA Ivana nata a SULMONA il 29/03/1973, Fg.16 P.IIa.362 - Fg.16 P.IIa.314; **Ditta 11:** SPINOSA Damiano nato a SULMONA il 30/04/1967, Fg.16 P.IIa.463 - Fg.16 P.IIa.464; **Ditta 12:** SILVESTRI Antonetta nata a SULMONA il 03/10/1936, SPINOSA Brigida nata a SULMONA il 30/09/1964, SPINOSA Damiano nato a SULMONA il 30/04/1967, Fg.16 P.IIa.58 - Fg.16 P.IIa.458; **Ditta 13:** SPINOSA Damiano nato a SULMONA il 30/04/1967, Fg.16 P.IIa.457 - Fg.16 P.IIa.461 - Fg.16 P.IIa.460 - Fg.16 P.IIa.459 - Fg.16 P.IIa.59; **Ditta 14:** DI LORETO Edoardo nato a PRATOLA PELIGNA il 25/03/1947, Fg.16 P.IIa.428 - Fg.16 P.IIa.50; **Ditta 15:** DI LORETO Silvio Raffaele nato a PRATOLA PELIGNA il 05/08/1952, Fg.16 P.IIa.311; **Ditta 16:** COLAIACOVO Marzia nata a PRATOLA PELIGNA il 12/05/1892, DI LORETO Lucia Elsa nata a PRATOLA PELIGNA il 01/10/1923, Fg.16 P.IIa.310; **Ditta 17:** DI CRISTOFARO Lucia; FU PASQUALE, DI LORETO Anna Pola nata a ORTE il 26/07/1946, DI LORETO Flevo nato a POTENZA PICENA il 24/04/1943, OTTAVIANI Leda nata a ORTE il 20/04/1918, SANTILLI Lucia; FU ANTONIO, Fg.16 P.IIa.309; **Ditta 18:** DI LORETO Lucia nata a PRATOLA PELIGNA il 07/10/1956, Fg.16 P.IIa.49; **Ditta 19:** DI LORETO Roberto nato a PRATOLA PELIGNA il 01/10/1964, Fg.16 P.IIa.308; **Ditta 20:** DI LORETO Paola nata a PRATOLA PELIGNA il 09/08/1963, DI LORETO Pasquale nato a PRATOLA PELIGNA il 19/03/1958, POLCE Teresa nata a PRATOLA PELIGNA il 06/12/1928, Fg.16 P.IIa.408; **Ditta 21:** CARUSI Vilma nata a PRATOLA PELIGNA il 15/06/1934, Fg.16 P.IIa.21 - Fg.16 P.IIa.28; **Ditta 22:** LA GATTA Mary FU VENANZIO, LA GATTA Pasquale FU VENANZIO, LA GATTA Patricia FU VENANZIO, PAOLELLI TREONZE Carmela FU DOMENICO, Fg.16 P.IIa.123- Fg.16 P.IIa.124- Fg.16 P.IIa.125; **Ditta 23:** CASCIANI Rosa nata a SULMONA il 28/01/1946, Fg.16 P.IIa.315 - Fg.16 P.IIa.109;

#### Occupazioni temporanee

**Ditta 1:** LA GATTA Mary FU VENANZIO, LA GATTA Pasquale FU VENANZIO, LA GATTA Patricia FU VENANZIO, PAOLELLI TREONZE Carmela FU DOMENICO, Fg.16 P.IIa.120 e Fg.16 P.IIa.123 e Fg.16 P.IIa.124 - Fg.16 P.IIa.125; **Ditta 2:** DORIA Anna nata a SULMONA il 22/10/1966, DORIA Ivana nata a SULMONA il 29/03/1973, Fg.16 P.IIa.365; **Ditta 3:** CASCIANI Franco nato a SULMONA il 19/04/1968, CASCIANI Maria Assunta nata a SULMONA il 12/08/1940, CASCIANI Raffaele nato a SULMONA il 29/06/1963, TIRABASSI Giuseppina nata a SULMONA il 14/05/1940, Fg.16 P.IIa.117; **Ditta 4:** PACELLA Anna Felice nata a CASTEL DI IERI il 14/10/1951, SCHIAVO Gaetano nato a SULMONA il 08/11/1971, SCHIAVO Pasqualino nato a SULMONA il 22/03/1973, Fg.16 P.IIa.316; **Ditta 5:** DI SIMONE Palmo nato a PRATOLA PELIGNA il 07/07/1960, Fg.16 P.IIa.115; **Ditta 6:** ZATTI Aurora nata a FIRENZE il 16/09/1957, ZATTI Paola nata a FIRENZE il 17/01/1956, Fg.16 P.IIa.114; **Ditta 7:** GIANCOLA Sandra nata a L'AQUILA il 05/11/1957, MARINUCCI Concetta nata a SULMONA il 23/08/1909, Fg.16 P.IIa.110; **Ditta 8:** CASCIANELLI Raffaelina nata a SULMONA il 20/07/1928 Fg.16 P.IIa.364; **Ditta 9:** CASCIANELLI Fabio nato a Pescara il 26/06/1967, CASCIANELLI Massimo nato a Sulmona il 12/01/1962, CASCIANELLI Paolo nato a Pescara il 25/05/1972, CASCIANELLI Salvatore nato a Sulmona il 28/06/1954, DEL SIGNORE Anna nata a Sulmona il 30/07/1928 Fg.16 P.IIa.363; **Ditta 10:** DORIA Anna nata a SULMONA il 22/10/1966, DORIA Ivana nata a SULMONA il 29/03/1973, Fg.16 P.IIa.362; **Ditta 11:** CASCIANI Rosa nata a SULMONA il 28/01/1946, Fg.16 P.IIa.109 - Fg.16 P.IIa.315; **Ditta 12:** DORIA Anna nata a SULMONA il 22/10/1966, DORIA Ivana nata a SULMONA il 29/03/1973 Fg.16 P.IIa.314; **Ditta 13:** SPINOSA Damiano nato a SULMONA il



30/04/1967, Fg.16 P.IIa.463 - Fg.16 P.IIa.464; **Ditta 14:** SILVESTRI Antonetta nata a SULMONA il 03/10/1936, SPINOSA Brigida nata a SULMONA il 30/09/1964, SPINOSA Damiano nato a SULMONA il 30/04/1967, Fg.16 P.IIa.58 - Fg.16 P.IIa.458; **Ditta 15:** SPINOSA Damiano nato a SULMONA il 30/04/1967, Fg.16 P.IIa.457 - Fg.16 P.IIa.461 - Fg.16 P.IIa.221 - Fg.16 P.IIa.460 - Fg.16 P.IIa.456 - Fg.16 P.IIa.459 - Fg.16 P.IIa.455 - Fg.16 P.IIa.59 - Fg.16 P.IIa.51; **Ditta 16:** DI LORETO Edoardo nato a PRATOLA PELIGNA il 25/03/1947, Fg.16 P.IIa.428 - Fg.16 P.IIa.50 - Fg.16 P.IIa.427 - Fg.16 P.IIa.426; **Ditta 17:** DI LORETO Silvio Raffaele nato a PRATOLA PELIGNA il 05/08/1952, Fg.16 P.IIa.311; **Ditta 18:** COLAIACOVO Marzia nata a PRATOLA PELIGNA il 12/05/1892, DI LORETO Lucia Elsa nata a PRATOLA PELIGNA il 01/10/1923, Fg.16 P.IIa.310 - Fg.16 P.IIa.306; **Ditta 19:** DI CRISTOFARO Lucia; FU PASQUALE, DI LORETO Anna Pola nata a ORTE il 26/07/1946, DI LORETO Flevo nato a POTENZA PICENA il 24/04/1943, OTTAVIANI Leda nata a ORTE il 20/04/1918, SANTILLI Lucia; FU ANTONIO, Fg.16 P.IIa.370 - Fg.16 P.IIa.309; **Ditta 20:** DI LORETO Lucia nata a PRATOLA PELIGNA il 07/10/1956, Fg.16 P.IIa.49 - Fg.16 P.IIa.305; **Ditta 21:** DI LORETO Roberto nato a PRATOLA PELIGNA il 01/10/1964, Fg.16 P.IIa.308 - Fg.16 P.IIa.304; **Ditta 22:** DI LORETO Paola nata a PRATOLA PELIGNA il 09/08/1963, DI LORETO Pasquale nato a PRATOLA PELIGNA il 19/03/1958, POLCE Teresa nata a PRATOLA PELIGNA il 06/12/1928, Fg.16 P.IIa.408; **Ditta 23:** ANGELONE Anna Maria nata a SULMONA il 23/03/1941, ANGELONE Antonio nato a SULMONA il 17/06/1944, Fg.16 P.IIa.130; **Ditta 24:** ANGELONE Anna Maria nata a SULMONA il 23/03/1941, ANGELONE Antonio nato a SULMONA il 17/06/1944, TIRABASSI Nazarena; FU PANFILO, Fg.16 P.IIa.128 - Fg.16 P.IIa.129; **Ditta 25:** IAVARONE Maria Clotilde nata a SULMONA il 20/01/1942, MANCINI Barbara nata a SULMONA il 25/08/1969, MANCINI Chiara nata a POPOLI il 03/08/1978, Fg.16 P.IIa.318; **Ditta 26:** ANGELONE ANNA MARIA nata a SULMONA (AQ) il 23/03/1941, RAPONE PIETRO nato a SULMONA (AQ) il 21/01/1934, Fg.16 P.IIa.131; **Ditta 27:** CARUSI Vilma nata a PRATOLA PELIGNA il 15/06/1934, Fg.16 P.IIa.21 - Fg.16 P.IIa.28; **Ditta 28:** CARUSI Salvatore; FU GAETANO, Fg.16 P.IIa.71; **Ditta 29:** CENTOFANTI Achille nato a SULMONA il 04/05/1939, Fg.22 P.IIa.100.

#### Comune di Pratola Peligna (AQ)

##### Espropri

**Ditta 1:** CENTOFANTI Achille nato a SULMONA il 04/05/1939, Fg.22 P.IIa.100; **Ditta 2:** CARUSI Salvatore FU GAETANO, Fg.19 P.IIa.71;

##### Asservimenti

**Ditta 1:** CARUSI Vilma nata a PRATOLA PELIGNA il 15/06/1934, Fg.19 P.IIa.72;

##### Occupazioni temporanee

**Ditta 1:** CARUSI Vilma nata a PRATOLA PELIGNA il 15/06/1934, Fg.19 P.IIa.72; **Ditta 2:** CARUSI Salvatore FU GAETANO, Fg.19 P.IIa.71; **Ditta 3:** CENTOFANTI Achille nato a SULMONA il 04/05/1939, Fg.22 P.IIa.100.



Tesla Green Power S.r.l.  
Via Monte Grande, 3  
24122 Bergamo (BG) Italy  
P.F. e P. IVA 03749790162

07/08/2015

## ENEL DISTRIBUZIONE

## Costruzione ed esercizio linea MT 20 KV –Comune di Giulianova (TE)



Distribuzione

**DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI**  
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO  
SVILUPPO RETE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Casella Postale 13175 - Via Terme di Diocleziano 30 - 00185 ROMA  
F + 39 06 64480005  
eneldistribuzione@pec.enel.it



ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI

MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO

SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti, Macro Area Territoriale Centro- Sviluppo Rete Lazio Abruzzo e Molise, con sede in Roma, via della Bufalotta, 155, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

**RENDE NOTO**

che ha in progetto la Costruzione ed esercizio linea MT 20 kV in cavo interrato per alimentazione nuova cabina di trasformazione MT/BT, allaccio richiesto dalla Ruzzo Reti in Viale dei Pioppi nel Comune di Giulianova (TE). Prat. 07-15-TE Iter 982304.

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Teramo –Settore 13 Urbanistica Pianificazione Territorio Difesa del Suolo in Piazza Martiri Pennesi,29 Teramo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Roma,

F.to  
Mauro Adeante  
Il Referente P.L.A



1/1



**Dipartimento della Presidenza e  
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.  
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Pec: [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)